

297.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE	PAG.	PAG.
		BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .
		DI GIANNANTONIO, <i>Relatore</i> . . . . .
		PISTILLO . . . . .
<b>Missione</b> . . . . .	17617	
<b>Disegni di legge:</b>		<b>Disegno di legge di ratifica (Esame):</b>
( <i>Assegnazione a Commissione in sede referente</i> ) . . . . .	17632	Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e del protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971 ( <i>approvato dal Senato</i> ) (2718) . . . . .
( <i>Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa</i> ) . . . . .	17627	PRESIDENTE . . . . .
<b>Disegno di legge di ratifica (Esame):</b>		BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .
Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (1318) . . . . .	17617	CORGHI . . . . .
PRESIDENTE . . . . .	17617	STORCHI . . . . .
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	17617, 17618	<b>Disegno di legge di ratifica (Esame):</b>
MARCHETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	17617, 17618	Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972 (2799) . . . . .
PISTILLO . . . . .	17617	PRESIDENTE . . . . .
<b>Disegno di legge di ratifica (Esame):</b>		BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea n. 71 relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970 (2416) . . . . .	17619	CORGHI . . . . .
PRESIDENTE . . . . .	17619	RUSSO CARLO, <i>Presidente della Commissione</i> . . . . .

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge di ratifica (Esame):</b>		<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Ratifica ed esecuzione del trattato fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972 (articolo 79, 6° comma, del Regolamento) (2862) . . . . .	17623	Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà (approvato dal Senato) (2624) . . . . .	17628
PRESIDENTE . . . . .	17623	PRESIDENTE . . . . .	17628
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	17624	MUSOTTO . . . . .	17628
CORGHI . . . . .	17624	<b>Proposte di legge:</b>	
DI GIANNANTONIO, <i>Relatore</i> . . . . .	17624	(Annunzio) . . . . .	17617
<b>Disegno di legge di ratifica (Esame):</b>		(Approvazione in Commissione) . . . . .	17627
Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973 (approvato dal Senato) (2964) . . . . .	17624	(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	17632
PRESIDENTE . . . . .	17624	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	17627
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	17625	<b>Interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	17633
PISTILLO . . . . .	17625	<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Esame):</b>	
STORCHI, <i>Relatore</i> . . . . .	17624, 17625	PRESIDENTE . . . . .	17625, 17627
		ACCREMAN . . . . .	17625
		MANCO . . . . .	17626, 17627
		<b>Sostituzione di un deputato</b> . . . . .	17627
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	17633

La seduta comincia alle 17.

GUNNELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

#### Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Magliano è in missione per incarico del suo ufficio.

#### Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

MESSENI NEMAGNA: « Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie » (3236).

Sarà stampata e distribuita.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (1318).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che dal gruppo comunista ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Marchetti.

MARCHETTI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pistillo. Ne ha facoltà.

PISTILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito di esprimere ancora una volta, a nome del gruppo comunista, le più ampie riserve e la più severa critica per il fatto che convenzioni internazionali, trattati, accordi giungano in Parlamento per la autorizzazione alla ratifica dopo un così lungo periodo di tempo-dalla loro stipulazione.

La convenzione al nostro esame, per esempio, è stata aperta alla firma nel lontano 1966: siamo alla fine del 1974 e quindi ci sono voluti ben otto anni perché questo documento giungesse al vaglio del Parlamento italiano.

È nostra opinione che questa pratica, largamente seguita finora, debba essere radicalmente modificata. Le convenzioni, i trattati, gli accordi internazionali per i quali è prevista l'autorizzazione parlamentare alla ratifica devono giungere al nostro esame entro un ragionevole periodo di tempo, non dopo anni, come è accaduto fino ad oggi.

Il nostro gruppo considera questa convenzione un fatto positivo e pertanto darà il suo voto favorevole. Vorremmo tuttavia rilevare che alcuni atti compiuti dal Governo italiano nel recente passato non possono essere considerati del tutto coerenti con i principi che sono alla base di questa convenzione.

Vorremmo richiamare a questo proposito la posizione assunta dal nostro Governo alla fine dello scorso anno nel corso della votazione per l'ammissione all'ONU della Guinea-Bissau. In quell'occasione il nostro Governo si è astenuto, adducendo motivazioni tecniche a nostro avviso inesistenti e dando prova, oltre che di scarsa lungimiranza, anche e soprattutto di scarsa coerenza con quanto affermato nella convenzione oggi al nostro esame.

La situazione delle colonie portoghesi è profondamente mutata, grazie al crollo del regime fascista in Portogallo, risultato della

lotta tenace dei popoli della Guinea-Bissau, del Mozambico, dell'Angola e delle masse lavoratrici portoghesi. Di questo evento non possiamo che rallegrarci. Cogliamo anzi l'occasione per inviare al popolo portoghese, ai popoli della Guinea-Bissau, dell'Angola e del Mozambico, il nostro saluto e il nostro augurio che il processo avviato di liberazione da ogni residuo colonialista e fascista si sviluppi fino al totale compimento. Non possiamo però non rilevare che fino all'ultimo è venuto dal nostro paese, al deposto governo fascista portoghese, in modo diretto o indiretto, un aiuto anche materiale (parlo di armi, aeroplani, eccetera) utilizzato nella lotta contro quei popoli. E tutto ciò è in stridente contrasto con la convenzione oggi al nostro esame.

Dando il nostro voto favorevole a questa convenzione, vogliamo auspicare nella nostra politica una maggiore coerenza tra enunciazioni politiche e atti concreti: affinché la lotta al razzismo, sotto qualunque veste esso si presenti, sia, nei fatti e non solo nelle parole, una costante effettiva dell'azione internazionale dell'Italia. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Marchetti.

MARCHETTI, *Relatore*. Il ritardo nelle ratifiche è stato più volte denunciato da tutti i membri della Commissione esteri, che ha esaminato il disegno di legge in sede referente. Il fatto inammissibile è che oltre 50 uffici ministeriali debbano siglare gli atti internazionali. È necessario quindi sveltire questi procedimenti, per non perpetuare ritardi di anni nella ratifica dei trattati internazionali.

Per quanto riguarda il giudizio politico, prendo atto della dichiarazione secondo cui anche il gruppo comunista voterà a favore della ratifica del trattato.

Per quanto riguarda gli atti politici a giudizio dell'onorevole Pistillo incoerenti, il riconoscimento della Guinea-Bissau in quel momento aveva un altro aspetto: non si trattava di un problema di discriminazione razziale. Gli stessi poteri politici, militari, economici, culturali portoghesi in quel momento mantenevano l'impero portoghese d'oltremare non per ragioni razziali, ma per ben altre ragioni. Il potere politico portoghese riservava agli africani delle terre d'oltremare gli stessi trattamenti che riservava al popolo portoghese

nel Portogallo (quindi non si trattava di una discriminazione razziale) e i portoghesi poveri del Mozambico, dell'Angola e della Guinea-Bissau avevano lo stesso trattamento degli africani. Quindi non è stato un atto politico incoerente la nostra astensione all'ONU in quella votazione: tale atteggiamento fu del resto condiviso in quel momento da ben 30 nazioni. E il 25 aprile di quest'anno — un 25 aprile che ha portato la libertà, l'indipendenza e la pace al Portogallo — è stato un fatto che senza alcun dubbio può avere avuto anche un aspetto di lotta alla discriminazione razziale, ma è soprattutto altamente positivo — dal punto di vista democratico — per lo stesso popolo portoghese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero, ringraziando l'onorevole collega intervenuto nella discussione sulle linee generali, assicurare che abbiamo fatto tutto il possibile per adeguare l'azione del Governo italiano non solo alla forma, ma alla sostanza di questo disegno di legge di ratifica; e abbiamo partecipato attivamente, nei modi e nei mezzi in cui ci era possibile, alla soluzione dei problemi coloniali portoghesi, di cui si è già parlato altra volta. Siamo perfettamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Pistillo e ci associamo al saluto da lui inviato alle popolazioni del Mozambico, dell'Angola, delle altre ex colonie portoghesi, e al nuovo governo democratico portoghese. Uniamo altresì il nostro auspicio che questi problemi, già avviati a soluzione, siano risolti nello spirito più aperto e fraterno, contribuendo significativamente alla causa di una collaborazione internazionale democratica di tutti i popoli.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUNNELLA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 ».

(È approvato).

## ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 della convenzione stessa ».

(È approvato).

## ART. 3.

« Salvo quanto stabilito dall'articolo 414 del codice penale, approvato con il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1038, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione è punito con la reclusione da 4 mesi a 3 anni chiunque pubblicamente incita a commettere atti che comportino arbitrarie discriminazioni nei confronti di persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale, ovvero fa propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale.

Chiunque partecipa ad associazioni aventi come scopo di incitare all'odio o alla discriminazione razziale ovvero presta assistenza agli associati, è punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Le pene sono aumentate per i capi, i promotori e gli organizzatori dell'associazione ».

(È approvato).

## ART. 4.

« All'onere annuo di lire 2.050.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1971 e 1972, a carico delle disponibilità del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, a tal uopo intendendosi prorogato, per l'utilizzo delle disponibilità medesime, il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; per gli anni finanziari 1973 e 1974 si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stesso stato di previsione della spesa per gli anni finanziari medesimi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione europea n. 71 relativa al rimpatrio dei minori, firmata all'Aja il 28 maggio 1970 (2416).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione europea n. 71 relativa al rimpatrio dei minori, firmata all'Aja il 28 maggio 1970.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che dal gruppo comunista ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Di Giannantonio.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pistillo. Ne ha facoltà.

PISTILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista si asterrà nella votazione del presente disegno di legge di ratifica. In primo luogo perché vogliamo esprimere la nostra opposizione di principio ai documenti elaborati dal Consiglio d'Europa, in seno al quale il nostro gruppo non è rappresentato. In secondo luogo, abbiamo già avanzato in Commissione, e riproponiamo qui, le nostre riserve sul modo in cui è formulato l'articolo 2 di questa convenzione: è una formulazione che ci pare ambigua e generica e, ad un esame più attento, anche lesiva di determinati diritti dei lavoratori addetti alle miniere. Così come è formulato, l'articolo 2, a nostro avviso, può dar luogo ad odiose forme di discriminazione verso singoli lavoratori, senza che sia prevista nei loro riguardi una tutela adeguata.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Di Giannantonio.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché la Camera dei deputati, esattamente il 15 maggio di quest'anno, all'indomani del referendum, ha approvato la convenzione, sempre di iniziativa del Consiglio d'Europa, relativa all'adozione dei minori, che è molto più impegnativa della convenzione in oggetto (la quale riguarda soltanto il rimpatrio dei minori), non credo sia necessario addurre molti altri argomenti. Riteniamo che sia, anche questo, un passo avanti sulla via del coordinamento della legislazione in materia tra i paesi che fanno parte dell'Unione dell'Europa occidentale.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BENSI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUNNELLA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata all'Aja il 28 maggio 1970 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 23 della convenzione medesima ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e del protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971 (approvato dal Senato) (2718).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione

della convenzione fra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e del protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971.

Dichiaro aperta, la discussione sulle linee generali, avvertendo che dal gruppo comunista ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta ?

STORCHI. A nome della Commissione, vorrei soltanto ricordare quanto è stato rilevato nel corso dell'esame in sede referente di questo provvedimento, su conforme parere della Commissione giustizia: e cioè l'esigenza che accordi di questo genere, fra l'Italia e altri paesi, rivolti ad evitare le doppie imposizioni e a prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, siano aggiornati tenendo conto della riforma fiscale introdotta nel nostro paese.

Vi sono accordi, stipulati prima del 1° gennaio 1974, che concernono materia avente connessione con la riforma fiscale: quindi devono essere riesaminati e riveduti.

In tal senso ci siamo impegnati in Commissione a far presente alla Camera, attraverso un ordine del giorno, questa esigenza. Ci auguriamo che il Governo voglia tenerne conto, perché in caso contrario non raggiungeremo gli scopi che queste convenzioni si propongono: appunto quelli di evitare le doppie imposizioni e soprattutto le evasioni in materia fiscale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Corghi. Ne ha facoltà.

CORCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, confermiamo il voto contrario del gruppo comunista al provvedimento in esame. Ricordiamo che la Commissione finanze e tesoro, che pure ha espresso voto favorevole, ha fatto tuttavia molte osservazioni contrarie alla ratifica della convenzione in discussione. La fondamentale è che la normativa da essa prevista contrasta apertamente in molti punti con

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

quanto stabilito dalla cosiddetta riforma tributaria, in vigore dal 1° gennaio 1974 nel nostro paese.

La Commissione finanze e tesoro e il relatore in Commissione affari esteri, onorevole Salvi, hanno convenuto con la tesi da noi sostenuta, relativamente all'esigenza non solo che questo provvedimento sia nuovamente negoziato, ma che il Governo prenda l'iniziativa di rivedere e rinnovare tutti gli accordi e le convenzioni internazionali che siano in contrasto con le leggi in vigore nel nostro paese. Il mancato coordinamento con la legislazione più aggiornata sovente genera gravi inconvenienti. Ad esempio, nel caso della convenzione oggi in discussione, ciò favorisce l'evasione fiscale, che si dichiara di voler contrastare, e infrange ancora più pesantemente il principio da noi sempre sostenuto di una equa ripartizione del carico fiscale.

Nel reiterare questa richiesta, sulla quale gradiremmo conoscere il parere del Governo, desidero ribadire ancora una volta, come ha fatto l'onorevole Pistillo, l'esigenza che il Governo trasmetta al Parlamento, subito dopo la firma, gli accordi internazionali da esso sottoscritti, evitando le lungaggini assolutamente ingiustificate che oggi si verificano. La prassi attuale assume, da una parte, il significato di una sottrazione da parte del Governo di poteri che sono esclusivi del Parlamento, e, dall'altra parte, molto spesso, si traduce in un danno per il nostro e per gli altri paesi contraenti in relazione alla mancata tempestiva applicazione degli accordi stessi.

Il 27 marzo scorso la Camera approvò all'unanimità un ordine del giorno, presentato dal gruppo democristiano e dal nostro, che impegnava il Governo a sottoporre al Parlamento gli accordi o le convenzioni internazionali entro un anno dalla loro firma. Questo voto è stato disatteso. Abbiamo oggi alla nostra approvazione accordi firmati 2, 4 e 8 anni or sono, come ha notato poc'anzi l'onorevole Pistillo. Crediamo sia giunto il momento di un intervento energico e risolutore della Presidenza della Camera per ottenere dal Governo il rispetto della volontà del Parlamento, nell'interesse del paese.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

La Commissione desidera replicare?

**STORCHI.** A nome della Commissione, rinuncio alla replica, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**BENSI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Signor Presidente, onorevoli deputati, sulla questione del tempo necessario per portare all'approvazione del Parlamento i disegni di legge di ratifica, ritengo che la Camera abbia perfettamente ragione. Ne abbiamo discusso a lungo nelle due Commissioni. Purtroppo oggi l'iter è tale per cui molte volte non è possibile, per la mancanza di risposta di enti o di Ministeri, sottoporre al Parlamento i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica in tempi brevi. Il Governo ha tuttavia preso impegni e sta adoperandosi attraverso provvedimenti interni per modificare l'iter burocratico suddetto, sì da potere nel futuro corrispondere con solerzia a questa legittima istanza del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**GUNNELLA, Segretario, legge:**

**ART. 1.**

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione fra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, ed il protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971 ».

(E approvato).

**ART. 2.**

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 27 della convenzione stessa ».

(E approvato).

**PRESIDENTE.** È stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

**GUNNELLA, Segretario, legge:**

La Camera,

mentre approva la ratifica e l'esecuzione della convenzione fra l'Italia e l'Irlanda in materia fiscale,

invita il Governo

a riesaminare e se necessario rinegoziare le convenzioni concluse con altri paesi sulla

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

stessa materia allo scopo di adeguarle alla nuova normativa introdotta nel nostro paese dalla riforma fiscale, specie per evitare le evasioni che gli accordi stessi si preoccupano di prevenire.

9/2718/1.

**Storchi.**

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

**BENSI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Il Governo accetta l'ordine del giorno. Desidero dichiarare che il Ministero delle finanze ha già intrapreso studi su questi problemi; e molto presto il Governo sarà in grado di presentarne alla Camera i risultati, così da porci in condizione di rinegoziare questi trattati in armonia con la nuova normativa prevista dalla riforma tributaria.

**PRESIDENTE.** Dopo le dichiarazioni del Governo, il presentatore insiste perché il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

**STORCHI.** Insisto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo pertanto in votazione l'ordine del giorno n. 9/2718/1.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972 (2799).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo comunista ne ha chiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

**RUSSO CARLO, Presidente della Commissione.** Ci rimettiamo alla relazione scritta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare lo onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**BENSI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Concordo con le conclusioni della relazione scritta, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Corghi. Ne ha facoltà.

**CORCHI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel riaffermare il voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, vogliamo ribadire alcune osservazioni critiche che già l'onorevole Cardia, per il nostro gruppo, espose il 4 luglio, in occasione della discussione sul medesimo provvedimento in Commissione.

Innanzitutto, va rilevato che l'accordo concluso meno di due anni fa è ormai da considerarsi vecchio, inadeguato e non esente dai riflessi di una concezione generale dei rapporti tra i paesi africani e l'Europa che dobbiamo respingere, alieni come siamo da ogni tendenza al ritorno a forme di neocolonialismo.

Noi partiamo dalla constatazione che le economie di molti paesi africani, per numerose e ben precise ragioni, invece di svilupparsi sono in regresso, e che si è andato aggravando il divario tra i paesi economicamente sviluppati e molti nuovi Stati africani. Quel che occorre, al fine di promuovere un reale sviluppo economico di questi ultimi paesi, non è certamente quanto è previsto dall'accordo al nostro esame: esso è inadeguato sia sul piano finanziario sia su quello normativo. Riteniamo pertanto necessario un più consistente intervento finanziario per mettere a disposizione dei paesi africani mezzi corrispondenti alle loro esigenze di sviluppo. Occorre inoltre rapidamente ricercare ed individuare nuove forme di accordo sul piano normativo che consentano ai paesi africani la più ampia libertà di decisione nella utilizzazione dei prestiti a loro disposizione per l'acquisto di materie prime, prodotti finiti ed altri beni dai paesi europei.

Lo stesso onorevole sottosegretario Pedini, d'altra parte, ha riconosciuto fondate queste esigenze nel suo intervento in Commissione, a conclusione del dibattito.

È necessaria oggi una dimostrazione concreta del Governo del nostro paese di voler operare, direttamente e in sede CEE, al fine di stabilire con i paesi africani rapporti più giusti e vantaggiosi, attraverso i quali, respingendo ogni suggestione neocolonialista e ogni ricatto imperialistico, si affermi il diritto

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

di tutti i popoli ad uno sviluppo libero e indipendente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

La Commissione desidera replicare ?

**RUSSO CARLO, Presidente della Commissione.** Rinunciamo alla replica, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**BENSI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Anche il Governo non ha altro da aggiungere.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**GUNNELLA, Segretario, legge:**

**ART. 1.**

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972 ».

(È approvato).

**ART. 2.**

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 56 dell'accordo stesso ».

(È approvato).

**ART. 3.**

« La quota della partecipazione italiana al capitale del Fondo africano di sviluppo, indicata nell'annesso A dell'accordo, è di 10 milioni di unità di conto, pari a 10 milioni di dollari USA, versabili in tre annualità, rispettivamente di dollari USA 3 milioni per l'anno 1973, 3 milioni per l'anno 1974 e 4 milioni per l'anno 1975 ».

(È approvato).

**ART. 4.**

« Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'Italia al capitale del Fondo africano di sviluppo, il ministro del tesoro è autorizzato ad aprire presso la Banca d'Italia apposito conto corrente infruttifero intestato al Fondo africano di sviluppo medesimo. La Banca d'Italia, per quanto concerne le operazioni afferenti al predetto conto corrente, ed il Fondo africano di svi-

luppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 2, comunicheranno con il ministro del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 dell'accordo medesimo ».

(È approvato).

**ART. 5.**

« All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.890 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

**ART. 6.**

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del trattato fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972 (2862).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del trattato fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972.

La III Commissione (Affari esteri), avendo approvato il disegno di legge integralmente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni, quanto nelle motivazioni della sua relazione, propone che esso sia discusso nel testo del Governo, adottandone la relazione, ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, della quale il gruppo comunista ha chiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Di Giannantonio.

**DI GIANNANTONIO, Relatore:** Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre per il merito mi rimetto alla relazione del Governo, dal punto di vista procedurale ritengo giusto — dopo tante critiche precedentemente mosse al Governo — sottolineare con compiacimento la circostanza che col provvedimento in esame, approvato all'unanimità in Commissione, ci troviamo ad affrontare la ratifica del trattato concluso a Mosca dall'allora Presidente del Consiglio Andreotti con il suo collega sovietico Kossighin a meno di due anni dalla data (26 ottobre 1972) della sua firma.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**BENSI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:** Prendo atto delle considerazioni del relatore, signor Presidente, e lo ringrazio.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Corghi. Ne ha facoltà.

**CORGHI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge di ratifica del trattato italo-sovietico dell'ottobre 1972, che rappresenta un esempio positivo della politica, da noi più volte auspicata, volta a perseguire un costante sforzo di miglioramento, su basi reciprocamente vantaggiose, e di intensificazione delle relazioni bilaterali fra l'Italia e l'URSS.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. L'onorevole relatore desidera replicare?

**DI GIANNANTONIO, Relatore.** Non lo ritengo necessario, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**BENSI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Anche il Governo rinuncia alla replica.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**GUNNELLA, Segretario,** legge:

**ART. 1.**

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972 ».

(È approvato).

**ART. 2.**

« Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 del trattato stesso ».

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973 (approvato dal Senato) (2964).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, della quale il gruppo comunista ha chiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Storchi.

**STORCHI, Relatore:** Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo rilevare che l'accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, relativo all'estradizione, abbisogna di un aggiornamento in relazione alle esigenze delineatesi in questi ultimi tempi. Non stupisca questa affermazione a proposito di un trattato che risale solo allo scorso anno. Il fatto è che questo trattato non fa in sostanza che riprodurre un vecchissimo trattato precedente italo-statunitense, stipulato addirittura nel 1868. Esso ignora pertanto reati come quelli connessi con gli stupefacenti, con la pirateria aerea, con la navigazione aerea (dirottamento di aeromobili in volo), eccetera.

Nel corso della discussione in Commissione sono emersi alcuni altri rilievi. La Commissione giustizia ha fatto osservazioni in ordine al fatto che il testo in lingua italiana presentato dal Governo sembra recare una letterale trasposizione delle norme che figurano nel testo in lingua inglese, senza curarne pienamente la traduzione nei termini propri dell'ordinamento italiano. Il rilievo è tanto più valido in quanto in questo caso il testo in lingua italiana del trattato ha valore ufficiale al pari di quello inglese. Sotto questo aspetto, è stato espresso il desiderio che, quando si tratta di documenti di questo genere, da parte del Ministero degli esteri ci si attenga più appropriatamente al linguaggio giuridico italiano, al fine di evitare difficoltà di interpretazione.

Detto questo, ritengo di poter sollecitare l'approvazione di questo provvedimento, che apporta un contributo alla lotta contro la criminalità.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**BENSI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Il Governo prende atto delle considerazioni espresse dal relatore.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Pistillo. Ne ha facoltà.

**PISTILLO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sulla ratifica ed esecuzione di questo trattato, sul quale abbiamo già espresso in Commissione le nostre riserve in ordine ad alcune formulazioni di carattere giuridico del testo in lingua italiana. Come riconosceva lo stesso onorevole relatore, possono derivarne interpretazioni inesatte e lesive dei diritti di coloro che si trovassero soggetti a richiesta di estradizione. D'altra parte, la stessa Commissione giustizia, pur esprimendo parere favorevole al contenuto del trattato, ha auspicato che il Governo in avvenire ponga maggior cura nella redazione del testo italiano o nella traduzione in italiano degli accordi da esso sottoscritti.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

L'onorevole relatore desidera aggiungere qualcosa?

**STORCHI, Relatore.** No, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**BENSI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Anche il Governo rinuncia alla replica.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**GUNNELLA, Segretario,** legge:

**ART. 1.**

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973 ».

(È approvato).

**ART. 2.**

« Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXII del trattato stesso ».

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'esame di 32 domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è contro il deputato Caradonna, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (rissa) (doc. IV, n. 19).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

**ACCREMAN.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ACCREMAN.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 26 giugno 1969, verso le ore 23, qui in Roma, nella piazza Rosolino Pilo all'angolo con la via Sprovieri, i cittadini hanno assistito ad una scena obbrobriosa: una quarantina di fascisti armati di bastoni e tubi d'acciaio (la polizia successivamente intervenuta ha « repertato » gli uni e gli altri) aggredivano i componenti del comitato direttivo di una sezione comunista sita appunto in via Sprovieri. Si trattava di 7 od 8 persone che uscivano proprio da una riunione del comitato direttivo di quella sezione, mentre i fascisti, intenti ad affiggere manifesti per un comizio

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

dell'onorevole Caradonna previsto per l'indomani, attendevano l'apparire di qualcuno dalla porta della sezione comunista.

Alcuni dei facinorosi fascisti, fermati ed interrogati dalla polizia, hanno affermato che quella sera erano stati reclutati in diverse loro sedi in Roma e trasportati nella piazza Rosolino Pilo. Per esempio Antonino Sciascia Cannizzaro (foglio 64 del fascicolo di processo) dichiarò: « Con la mia *Volkswagen* » — anche questa è stata poi ritrovata dagli agenti — « ero andato prima alla sezione del MSI di Torpignattara a prelevare tre amici, che ho poi portato con quella macchina in piazza Rosolino Pilo ». Dunque si è trattato all'evidenza di una spedizione punitiva, preparata prima con l'accollita di gente nelle sezioni romane del MSI e poi col trasporto di quella gente nella piazza Rosolino Pilo per questa bisogna, per questo scopo: una spedizione punitiva preordinata, dunque.

Gli esiti di questa spedizione punitiva sono sopra le carni di alcune persone, onorevoli colleghi. Marocchini Marco, di anni 23, appunto componente del direttivo di quella sezione comunista, secondo il referto medico con cui fu ricoverato all'ospedale riportò la « frattura da sfondamento dell'osso frontale e da sfondamento dell'osso temporale ». Zocchi Lino, di anni 60, anch'egli del comitato direttivo della sezione comunista, anch'egli aggredito, racconta: « Erano una quarantina di fascisti giovani, con due o tre anziani a dirigerli; uno » — dice lo Zocchi — « che sembrava un lottatore, forse dell'accademia pugilistica romana, mi colpì all'addome con la testa, poi fui colpito con calci, a bastonate e con pietre dopo che ero caduto ». Anche egli fu ricoverato all'ospedale. Come si vede, una scena di bestialità, una scena di bestialità durata a lungo.

Chi erano, onorevoli colleghi, i due o tre anziani che dirigevano i giovani fascisti? La polizia sopraggiunta fermò uno dei giovani squadristi, trovandogli in mano — come essa ha riferito — un tubo di ferro lungo un metro e venti: egli rispondeva al nome di Francesco Galizia. Il Galizia venne interrogato dalla polizia e dichiarò due cose: primo, che tra i quaranta vi era Caradonna; secondo, che in una riunione della sezione del MSI di quel luogo si era preventivato quello che poi è stato compiuto.

Quale, onorevoli colleghi, signor Presidente, il giudizio che dobbiamo dare? Si è trattato di un atto tipico di teppismo fascista, dell'aggressione di quaranta armati contro i

sette o otto disarmati. Sono fatti che il Parlamento della Repubblica ha l'obbligo costituzionale di combattere in ogni modo.

Il rapporto di polizia, onorevoli colleghi — era il 1969, erano i tempi in cui forse il ministro dell'interno, come ha dichiarato di recente, credeva nella teoria degli opposti estremismi — il rapporto di polizia, dicevo, parla di una rissa tra fascisti e comunisti. Tutti nel calderone: i quaranta teppisti assalitori e gli otto aggrediti, usciti da una riunione del comitato direttivo di una sezione. In realtà si è trattato di un atto di squadristico vile, forse — questo sì — compiuto nell'opinione che, dati i tempi che correvano (allora era usuale), la polizia non se ne sarebbe occupata più che tanto.

La magistratura, signor Presidente, onorevoli colleghi, chiede al Parlamento l'autorizzazione a procedere contro il Caradonna eletto alla Camera dei deputati. Dobbiamo concederla? Che il Caradonna fosse presente e partecipe lo afferma il fascista Galizia. Ha commesso dei reati? Questo, onorevoli colleghi, lo accerterà il magistrato. Per questo, appunto, il magistrato ci chiede l'autorizzazione a procedere. Se ha commesso reati, non dobbiamo dirlo noi, né c'interessa qui neppure sapere che il Caradonna ha sul suo certificato penale, come risulta dal fascicolo del processo, una condanna infamante per un parlamentare: intimidazione pubblica mediante esplosivo.

CARADONNA. No! No! Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Caradonna, poi parlerà l'onorevole Manco che dirà le sue ragioni. Non posso concederle la parola.

MARCHIO. Ma è falso!

ACCREMAN. Noi dobbiamo solo dire, signor Presidente e onorevoli colleghi, che per reati di questo genere, caratterizzati da cieca bestialità, reati di autentico squadristico fascista, l'autorizzazione deve essere data; e noi vi invitiamo, onorevoli colleghi, a fare il vostro dovere antifascista, così come la nostra Costituzione pretende. Vi invitiamo dunque a concedere questa autorizzazione.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che l'ambizione e l'esteriorità del

parlamentare finiscano, come è accaduto testé, con il prendere la mano a quel concetto elementare di obiettività che pur dovrebbe far parte della costituzione intellettuale di un qualsiasi componente di questa Assemblea. L'onorevole Accreman è stato aggredito da questa forma esibizionistica di ostentazione vuota, vacua, sciocca, mi consenta di affermarlo...

ACCREMAN. Lo sciocco sei tu !

MANCO. Io sarò anche un fascista, ma sicuramente non sciocco. (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*). E sicuramente non esibizionista.

TODROS. Se sei fascista, non puoi essere che stupido !

MANCO. Io cerco, signor Presidente, di affrontare questi problemi con la solita umiltà, ma senza esibizionismo, senza che la retorica, soltanto in quanto tale vacua e vuota...

TODROS. E i discorsi di Mussolini ?

MANCO. Tu l'avrai applaudito cinquantamila volte ! (*Apostrofe del deputato Todros all'indirizzo del deputato Mancò — I deputati dei gruppi comunista e del MSI-destra nazionale scendono nell'emiciclo — Ripetuti richiami del Presidente — Agitazione*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questo è uno spettacolo indegno del Parlamento ! Onorevoli deputati, tornino immediatamente ai loro posti ! (*Vivissime proteste del deputato Roberti*). Onorevole Roberti, la richiamo all'ordine ! (*Tumulto*).

Ordino che le tribune del pubblico siano sgomberate. Suspendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,45, è ripresa alle 19,10.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza ha deciso di convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza, per accertare come si siano svolti i fatti. Tuttavia, la Presidenza condanna severamente l'episodio disgustoso che non torna ad onore del Parlamento.

Onorevole Manco, ella ha terminato il suo intervento ?

MANCO. Signor Presidente, la ringrazio per le sue precisazioni. Credo di poter ritenere concluso il mio intervento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio è rinviato ad altra seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ZACCAGNINI

**Sostituzione di un deputato.**

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Armando Cascio, la Giunta delle elezioni nella seduta odierna - a' termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati - ha accertato che il candidato Salvatore Miceli segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 6 (partito socialista italiano) per il collegio XXVIII (Catania).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Salvatore Miceli deputato per il collegio XXVIII (Catania).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

**Approvazione in Commissione.**

PRESIDENTE. Comunico che la IX Commissione (Lavori pubblici) nella seduta di oggi, in sede legislativa, ha approvato il seguente progetto di legge:

Senatore SAMMARTINO ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) ((3106), con modificazioni).

**Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

*alla II Commissione (Interni):*

« Modifiche all'ordinamento degli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratorio » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (3221) (*con parere della IV e della VI Commissione*):

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (3222) (con parere della V, della XI e della XII Commissione);

Senatori ZUGNO ed altri: « Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra più colpiti » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (3223) (con parere della V Commissione);

Senatori DE PONTI ed altri: « Aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a determinati soggetti » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (3224) (con parere della IV Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

CERVONE ed altri: « Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle università » (approvato dalla VIII Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato) (2767-B).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (approvato dal Senato) (2624).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, approvato dal Senato: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (2624).

È iscritto a parlare l'onorevole Musotto. Ne ha facoltà.

MUSOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, intervengo nel dibattito sulla riforma dell'ordinamento penitenziario esclusivamente per richiamare l'attenzione dell'Assemblea su alcuni aspetti fondamentali della riforma stessa. Non mi soffermerò, pertanto, ad esporre dettagliatamente

ed analiticamente il contenuto del provvedimento. Ciò è stato fatto dal relatore.

Intendo, prima di tutto, sottolineare che con l'approvazione da parte della Camera del progetto di legge in discussione, già approvato dal Senato, si dovrebbe concludere la lunga vicenda della riforma dell'ordinamento penitenziario iniziata nel 1947. In verità, la riforma dell'ordinamento penitenziario ha seguito lo stesso lungo e complesso iter della riforma del codice penale e di quella del codice di procedura penale, iniziatesi entrambe nello stesso periodo in cui si pose il problema della riforma dell'ordinamento penitenziario.

La riforma, la revisione dei tre settori del sistema penale ubbidiva alla stessa esigenza, quella cioè di adeguarli ai dettati della Costituzione e, più particolarmente, alla nuova concezione politica e sociale che la Costituzione stessa esprimeva. In verità, codice di procedura penale, codice penale ed ordinamento penitenziario sono intimamente connessi, perché costituiscono momenti e fasi dello stesso sistema, più propriamente, del sistema penale, che comprende ed abbraccia tutti gli strumenti diretti ad organizzare un meccanismo di difesa della società contro il delitto.

Ma va anche rilevato che l'ordinamento penitenziario, che riguarda il momento dell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, nonché la detenzione per carcerazione preventiva, va sempre più acquistando risalto e rilievo per l'adozione di un sistema di politica criminale orientato decisamente verso il principio della prevenzione speciale e, perciò, del ricupero sociale del condannato.

L'accresciuto interesse verso il momento dell'esecuzione ha fatto ritenere ad alcuni autori che sia pienamente legittimo, anche da un punto di vista scientifico e dogmatico, affrontare la riforma dell'ordinamento penitenziario isolatamente da quella del codice penale. In verità, il momento dell'esecuzione della pena rappresenta, al pari dell'ordinamento processuale e del diritto penale, un momento del sistema di difesa sociale. L'autonomia dell'ordinamento penitenziario opera, potremmo dire, nell'ambito dello stesso sistema. Occorre, pertanto, coordinare le riforme dei tre ordinamenti, ricollegandole alla stessa esigenza, che è quella di apprestare un valido ed efficiente sistema di difesa contro il delitto.

La riforma dell'ordinamento penitenziario deve mirare ad organizzare la lotta contro le manifestazioni antisociali e criminose nella

fase dell'esecuzione. È questo l'intendimento della riforma. Per organizzare un valido sistema di difesa contro il delitto, nel momento dell'esecuzione, occorre mirare alla rieducazione del reo, al suo recupero sociale.

La rieducazione rappresenta il più efficace strumento di lotta contro il fenomeno della recidiva. Concordemente si afferma che l'autore del reato non va considerato come individuo da perseguire e punire, ma come soggetto da recuperare socialmente. Il carcere, in breve, ove voglia organizzarsi una valida difesa contro il delitto, deve essere considerato non uno strumento a struttura punitiva, ma uno strumento a struttura rieducativa. Se si vuole, è stato chiarito, apprestare una difesa valida contro la criminalità, non si può lasciare il carcere nelle condizioni attuali. Il carcere, così come è, non serve, non fosse altro perché produce più delinquenza: il carcere deve servire a formare cittadini e non a fabbricare delinquenti. Occorre, pertanto, fare ricorso a tutti i mezzi curativi ed educativi diretti al rafforzamento morale e sociale del delinquente per ottenere che lo stesso, una volta liberato, sia anche capace di vivere nel rispetto della legge e di provvedere a se stesso.

Muovendo da questo principio, che cioè la difesa contro le manifestazioni criminose si realizza essenzialmente attraverso il recupero sociale del soggetto autore di reato, nel disegno di legge al nostro esame vengono indicati gli strumenti più idonei per realizzarlo.

I punti essenziali della riforma possono indicarsi nella determinazione del trattamento a cui il condannato e l'internato devono essere sottoposti, nella determinazione del regime penitenziario e nella previsione di provvedimenti diretti ad impegnare il detenuto nell'opera di rieducazione. Gli elementi che si ritengono validi per il trattamento rieducativo sono l'istruzione, il lavoro e la religione.

All'articolo 1 si prescrive, in primo luogo, che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il principio della umanizzazione della pena si ispira al principio enunciato nella Costituzione secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Lo stesso principio ha trovato pieno riconoscimento nell'articolo 5 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948; nell'articolo 7 del patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e nelle regole minime per il tratta-

mento dei detenuti del 1955. L'umanizzazione dell'esecuzione della pena costituisce il presupposto e il fondamento del trattamento rieducativo. Sicché, non è l'umanizzazione della esecuzione della pena il fine della riforma, bensì il recupero sociale del condannato. La attuazione di questi principi umanitari, è stato chiarito, non rappresenta l'obiettivo della riforma e l'unico criterio orientatore del sistema penitenziario, che deve considerare l'umanità della esecuzione come mezzo rispetto alla rieducazione considerata come fine. Il carcere è una istituzione totale che non ha come finalità immediata il benessere delle persone segregate. Sul presupposto della umanizzazione della esecuzione e del rispetto della dignità umana, si indica, in primo luogo, come coefficiente dell'attività rieducativa, la istruzione.

L'istruzione, si ritiene concordemente, costituisce un validissimo contributo alla rieducazione e, perciò, alla prevenzione della criminalità, la quale spesso è alimentata dalla ignoranza di alcuni ceti e dai pregiudizi che all'ignoranza fatalmente si accompagnano. Accanto all'istruzione culturale, è dato nel progetto grandissimo rilievo a quella professionale che, da una parte, serve a dare all'individuo una più precisa coscienza delle proprie possibilità e, quindi, una maggiore fiducia in se stesso e, dall'altra, gli consente di apprendere un'arte od un mestiere qualificato o di perfezionarsi nell'attività che già conosce, sì da potere rientrare nella società meglio temprato a trovare o a riprendere il posto adatto.

Il secondo elemento del trattamento rieducativo che figura nel disegno di legge è quello del lavoro. Si ritiene che, nel quadro della prevenzione del recidivismo a livello penitenziario, assuma rilevante importanza il problema del lavoro dei detenuti, attraverso il quale si può facilitare e completare il trattamento rieducativo: e nel progetto si dà rilievo al problema della organizzazione tecnica e della remunerazione del lavoro.

Il terzo elemento del trattamento rieducativo preso in considerazione dal progetto è la religione. La religione, liberamente professata, è considerata uno strumento di elevazione morale e, quindi, fattore di rieducazione.

Rilievo si dà anche, ai fini dell'attività rieducativa, alle attività ricreative, come la partecipazione a manifestazioni sportive, artistiche e culturali diverse da quelle che si inquadrano nell'insegnamento scolastico, quali le conferenze, i concerti, le proiezioni cinematografiche e televisive.

Sempre nel quadro dell'attività diretta al reinserimento sociale del condannato si dà, infine, rilievo ai contatti con il mondo esterno ed ai rapporti con la famiglia.

Ma dall'attuazione di un programma rieducativo possono trarsi risultati proficui se il programma stesso è individualizzato. Il trattamento penitenziario, prescrive l'articolo 12 del progetto, deve corrispondere ai particolari bisogni di ciascun soggetto. E lo stesso concetto di rieducazione ad esigere un adattamento specifico dei modi di trattamento alle condizioni personali dei soggetti. Ma l'individualizzazione del trattamento poggia su una indispensabile premessa: l'osservazione scientifica della personalità di ciascun soggetto per rilevare le carenze fisico-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. Soltanto attraverso una rigorosa e seria attività diagnostica, con l'utilizzazione di elementi medici, psicologici, biologici, psichiatrici e sociologici si potrà pervenire alla indicazione del trattamento idoneo a rimuovere le cause del disadattamento sociale del reo.

Un altro criterio da seguire nella tecnica del trattamento è quello della « progressione ». Le tecniche penitenziarie impiegano ormai stabilmente il sistema della « progressione »; si percorrono così fasi successive di sviluppo fino a pervenire all'ultima, che rappresenta il passaggio dallo stato di reclusione a quello di libertà.

Particolarmente disciplinato risulta anche nel progetto il regime di vita, che si considera un presupposto dell'attività rieducativa.

Il regime concerne: locali di soggiorno e pernottamento, vestiario e corredo, igiene personale, alimentazione, servizio sanitario, eccetera. In verità, il problema del regime si inquadra più esattamente, nella esigenza dell'umanizzazione dell'esecuzione della pena, che è stata considerata, come si è precedentemente rilevato, come il presupposto dell'attività rieducativa.

Il disegno di legge al nostro esame ha inteso abbandonare la concezione della pena castigo e, perciò, essenzialmente afflittiva, perché si è ritenuto che la via dell'emenda e del recupero passi attraverso l'umanizzazione e il rispetto della dignità umana. Ma va rilevato, tuttavia, che la pena, in quanto segregazione dalla società, rimane sempre una misura afflittiva che mira al recupero sociale del reo.

Nel disegno di legge si prevede, nell'articolo 16, la partecipazione della comunità all'azione rieducativa.

La finalità del reinserimento sociale, è ivi detto, dei condannati e degli internati deve

essere perseguita anche sollecitando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Ma la finalità rieducativa, perseguita nel disegno di legge attraverso la predisposizione di tutti gli strumenti idonei a conseguirla, rischierebbe di ridursi ad una mera enunciazione se non stimolasse l'adesione, la cooperazione, l'attiva partecipazione dei soggetti.

Nel quadro del sistema inteso a mobilitare le energie volitive e a suscitare l'adesione e la partecipazione dei soggetti all'azione rieducativa svolta nei loro confronti, si pongono anche alcuni istituti che nel progetto si indicano come misure alternative alla detenzione, e cioè l'affidamento in prova al servizio sociale (articolo 50); il regime di semilibertà (articolo 51); la liberazione anticipata (articolo 57), la liberazione condizionale (articolo 58) e la remissione del debito (articolo 61).

Può farsi ricorso all'affidamento in prova, allorché alla pena inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi, ovvero di tre anni nei casi di persona di età inferiore agli anni ventuno o di persona di età superiore agli anni settanta. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità condotta per almeno tre mesi in istituto. Non ritengo che l'affidamento in prova possa considerarsi come una vera e propria *probation*, come sostengono alcuni autori. In primo luogo, la *probation* deve considerarsi una misura alternativa alla pena, mentre l'affidamento in parola si pone come misura alternativa alla detenzione e può essere applicato dopo tre mesi di osservazione della personalità del soggetto in istituto. Conseguentemente, la *probation* è di competenza, nei paesi nei quali è prevista, del giudice della cognizione, mentre l'affidamento appartiene alla competenza del magistrato della esecuzione.

Un altro istituto diretto a stimolare la volontà del condannato ad emendarsi è quello della semilibertà. Il regime della semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Si prevedono due ipotesi di regime di semilibertà, una obbligatoria e l'altra facoltativa. L'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà è prevista allorché si tratta di pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie, sempreché il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle di-

pendenze di enti pubblici. Si ha l'ipotesi di ammissione facoltativa allorché la pena dell'arresto e la pena della reclusione non sia superiore a sei mesi, sempreché il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale. Nel primo capoverso dell'articolo 53 si prevede altresì che fuori dei casi già indicati il condannato possa essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno la metà della pena. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società.

Un altro istituto diretto ad operare come stimolo alla emenda è quello della liberazione anticipata. Stabilisce l'articolo 57 che al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può essere concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata. Conseguentemente, la data della liberazione è anticipata rispetto alla data di effettiva scadenza di esecuzione della pena nella misura risultante dal cumulo delle riduzioni concesse.

Nel quadro ancora delle misure disposte al fine di impegnare il condannato nell'azione di rieducazione svolta nei suoi confronti, si prevede la liberazione condizionale. L'articolo 58 stabilisce che il condannato a pena detentiva non superiore a trenta anni che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli.

Al fine di agevolare il recupero sociale dei condannati si prevede, infine, la remissione del debito per le spese del procedimento e di mantenimento. Il provvedimento può essere adottato nei confronti dei condannati che versino in disagiate condizioni economiche e che si siano distinti per condotta esemplare.

Un altro istituto nuovo previsto nel disegno di legge sull'ordinamento penitenziario è quello relativo all'istituzione di una cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto (articolo 75).

Nel capo che concerne il regime penitenziario sono comprese alcune disposizioni dirette ad assicurare ordine e disciplina nell'istituto (articoli 30-43).

La disciplina è alla base della funzionalità di ogni comunità e non solo delle comunità carcerarie.

Ma vi è, infine, un altro aspetto profondamente innovatore del disegno di legge al nostro esame che occorre mettere in risalto. Ed è quello relativo al ruolo attribuito al magistrato di sorveglianza, nonché la istituzione della sezione di sorveglianza. In verità, in considerazione della nuova dimensione assunta dall'ordinamento penitenziario, in cui la esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza acquista particolare risalto e rilievo e in considerazione, ancora, della previsione di misure alternative alla detenzione, doveva necessariamente pervenirsi alla giurisdizionalizzazione della fase di esecuzione. Sicché, si sancisce il principio che la fase di esecuzione appartiene alla competenza del potere giudiziario.

Occorre poi indicare l'organo che garantisca l'attuazione del trattamento rieducativo e che garantisca che l'esecuzione della custodia degli internati fosse attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. Infatti, nel novero delle attribuzioni del giudice di sorveglianza è compresa dal legislatore, oltre alla potestà di vigilare sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena, anche quella di vigilare sull'attuazione del trattamento rieducativo e sull'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la esecuzione della custodia degli internati.

Il giudice di sorveglianza provvede ancora con ordinanza sull'affidamento al servizio sociale dei sottoposti a libertà vigilata, sulla remissione dei debiti di cui all'articolo 61, sui permessi e sulle licenze, nonché in ordine ai trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 10 ed ai ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale.

Il giudice di sorveglianza esprime, infine, motivato parere sulle proposte di grazia formulate dai consigli di disciplina.

Alla sezione di sorveglianza sono devoluti i provvedimenti dell'affidamento in prova al servizio sociale, della revoca anticipata delle misure di sicurezza, dell'ammissione al regime di semilibertà, della revoca del provvedimento di ammissione, della liberazione condizionale, della concessione delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata, e, quando l'esecuzione è ancora in corso, della revoca della liberazione anticipata.

Le decisioni del giudice di sorveglianza e della sezione di sorveglianza sono emanate con ordinanza. Avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pub-

blico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Particolare risalto assume nel disegno di legge anche la figura del direttore dell'istituto, al quale vengono attribuiti compiti e funzioni nell'elaborazione ed attuazione del trattamento rieducativo, nell'ambito dell'organizzazione della vita dell'istituto, del regime penitenziario e del regime disciplinare.

Queste le linee essenziali della riforma alla quale hanno portato il loro contributo tutti i gruppi politici rappresentati in Parlamento. Particolare menzione meritano il relatore, onorevole Felisetti e i consiglieri Altavista, Di Gennaro, Néppi Madona, Gioggi, della direzione degli istituti di prevenzione.

Ma il contributo decisivo alla realizzazione della riforma è venuto dal ministro di grazia e giustizia, onorevole Zagari. Si deve al suo appassionato impegno il fatto di avere portato a compimento la riforma che egli ha ritenuta necessaria, urgente ed indilazionabile.

Va ricordato anche il contributo del sottosegretario onorevole Pennacchini alla elaborazione del disegno di legge: egli lo ha seguito con serio impegno nel corso del suo iter legislativo.

Vorremmo chiederci alla fine: conseguirà la legge i risultati ai quali essa mira? Indubbiamente, nella legge sono predisposti, come ho avuto modo di rilevare nel corso del mio intervento, tutti gli strumenti per consentire agli organi preposti alla amministrazione penitenziaria di conseguire la rieducazione e il riadattamento sociale dei soggetti. Ma la legge non è tutto: occorre soprattutto l'impegno serio e responsabile di coloro che sono chiamati ad applicarla ed occorre ancora realizzare le condizioni oggettive indispensabili perché la legge possa conseguire le sue finalità.

Certamente allo stato attuale nessuno penserebbe di sostenere che il carcere è un luogo di riabilitazione. Occorre, perciò, un lavoro lungo e responsabile perché possano vedersi pienamente realizzate le finalità a cui la riforma mira.

E vorremmo anche rilevare che se l'opera rieducativa costituisce uno strumento efficace di lotta contro la criminalità, non deve farci ritenere di avere così risolto ogni problema relativo al recidivismo. Vi sono, in primo luogo, soggetti nei confronti dei quali l'attività rieducativa può non avere alcuna

efficacia. Anche a negare l'ipotesi di una assoluta, globale ed incoercibile predisposizione al delitto, occorre tuttavia riconoscere la esistenza di soggetti che denunciano una particolare inclinazione al delitto. Nei confronti di costoro l'opera di rieducazione non sempre può conseguire risultati positivi.

Vi è ancora una categoria di soggetti, che pur non denunciando una inclinazione al delitto, hanno fatto tuttavia del delitto stesso una scelta che diventa un metodo o una abitudine di vita. Anche nei confronti di costoro non sempre l'opera rieducativa ha efficacia. Ma i criminali che presentano una particolare inclinazione al delitto o i criminali che del delitto hanno fatto una scelta rappresentano una grandissima minoranza di fronte a quelli che non hanno tali caratteri e che delinquono sotto la spinta di fattori ambientali e sociali. Nei confronti di costoro l'opera di rieducazione può conseguire risultati positivi. In definitiva, se non avremo risolto ogni problema relativo al recidivismo, avremo sicuramente posto i presupposti per una diminuzione notevole del fenomeno. Questa certezza ci ha sorretto nell'elaborazione del presente disegno di legge e questa certezza ci induce a chiederne la vostra approvazione. (*Applausi a sinistra*).

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

**PRESIDENTE.** A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

**BALLARDINI** ed altri: « Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale. Modifica del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della legge 4 aprile 1956, n. 212 » (3075);

**SCOTTI:** « Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma primo, della legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre

1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti dal Ministero della difesa » (3114) (con parere della V e della VII Commissione);

*alla III Commissione (Esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica socialista di Romania sulla navigazione marittima, firmato a Roma il 22 maggio 1973 » (3132) (con parere della X Commissione);

*alla IV Commissione (Giustizia):*

SIGNORILE ed altri: « Fissazione del limite per la maggiore età a 18 anni » (3156) (con parere della I Commissione);

*alla V Commissione (Bilancio):*

BELLISARIO ed altri: « Assegnazione di fondi al Ministero dei lavori pubblici per la concessione di contributi promessi per opere varie » (3162) (con parere della I e della IX Commissione);

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

BOVA ed altri: « Disposizioni circa le requisizioni effettuate dalle forze armate italiane in Albania » (3126) (con parere della V e della VII Commissione);

FIORET: « Modifica delle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per il ripristino degli uffici distrettuali delle imposte dirette di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, nonché degli uffici del registro di Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo » (3177) (con parere della I Commissione);

*alla VII Commissione (Difesa):*

SIMONACCI ed altri: « Modifiche alla legge sull'avanzamento dei capitani dei ruoli normali dell'esercito » (3163) (con parere della I e della V Commissione);

*alla VIII Commissione (Istruzione):*

CECCHERINI ed altri: « Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 549, sulla istituzione di posti gratuiti nei convitti " Fabio Filzi " di Gorizia, " Nazario Sauro " di Trieste e nei convitti nazionali e istituti pubblici di educazione femminile » (3148) (con parere della I Commissione);

*alla XII Commissione (Industria):*

BRINI ed altri: « Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive

modificazioni, per incentivi a sostegno degli investimenti delle piccole e medie industrie » (3155) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

*alle Commissioni riunite II (Interni) e VI (Finanze e tesoro):*

CASTELLI ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e disposizioni in materia di finanza locale » (3205) (con parere della I e della V Commissione);

*alle Commissioni riunite II (Interni) e XIV (Sanità):*

SGARLATA ed altri: « Modifica dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459, e della legge 2 aprile 1968, n. 517, riguardanti il collocamento a riposo di ufficiali sanitari e sanitari condotti » (3149) (con parere della I e della V Commissione).

#### Annunzio di interrogazioni.

GUNNELLA, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 27 settembre 1974, alle 10,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (approvato dal Senato) (2624);

— *Relatore:* Felisetti.

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (1318);

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea n. 71 relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970 (2416);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e del Protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971 (*approvato dal Senato*) (2718);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972 (2799);

Ratifica ed esecuzione del trattato fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972 (2862);

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973 (*approvato dal Senato*) (2964).

4. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Caradonna, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (riッサ (doc. IV, n. 19);

— *Relatore:* Lettieri;

Contro il deputato Bologna, per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (doc. IV, n. 115);

— *Relatore:* Fracchia;

Contro il deputato Quaranta, per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 57);

— *Relatore:* Cataldo;

Contro il deputato Aloï, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 655 del codice penale (radunata sediziosa) e per il reato di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore:* Musotto;

Contro il deputato Frasca, per il reato di cui all'articolo 341, ultimo comma, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 72);

— *Relatore:* Fracchia;

Contro il deputato Romualdi, per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale (offese all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica) (doc. IV, n. 76);

— *Relatore:* Lobianco;

Contro il deputato Giannini, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico della legge di pubblica sicurezza (riunione in luogo pubblico senza preavviso) (doc. IV, n. 122);

— *Relatore:* Lobianco;

Contro il deputato Tripodi Girolamo, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 123);

— *Relatore:* Lobianco;

Contro i deputati Caradonna, De Marzio e Turchi, per i reati di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazione fascista e apologia del fascismo); contro il deputato Turchi, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 89);

— *Relatore:* Biasini;

Contro il deputato Biamonte, per il reato di cui all'articolo 655 del codice penale (radunata sediziosa) e per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 337 e 339 del codice penale (resistenza aggravata ad un pubblico ufficiale), 112, n. 1, 116, 582 e 576 del codice penale (lesioni personali aggravate) e all'articolo 1, prima parte, ultimo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco stradale) (doc. IV, n. 53);

— *Relatore:* Bernardi;

Contro i deputati Almirante e Niccolai Giuseppe, per i reati di cui agli articoli 266, n. 1, del codice penale e 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (istigazione di militari a disubbidire alle leggi), all'articolo 290 del codice penale (vilipendio del Governo e della Corte costituzionale) e all'articolo 291 del codice penale (vilipendio della nazione italiana) (doc. IV, n. 28);

— *Relatore:* Bernardi;

Contro Piette Silverio e Fadda Paolino, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 94);

— *Relatore:* Bernardi;

Contro Miani Antonio e Sella di Monteluca Paolo, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 102);

— *Relatore:* Bernardi;

Contro il deputato Quaranta, per il reato di cui all'articolo 341, ultimo comma, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore:* Cataldo;

Contro il deputato Covelli, per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 129);

— *Relatore*: Boldrin;

Contro Fabbri Ugo, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 131);

— *Relatore*: Cataldo;

Contro Papaleo Giuseppe, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 132);

— *Relatore*: Cataldo;

Contro Lamparelli Vincenzo, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 133);

— *Relatore*: Cataldo;

Contro il deputato Baghino, per il reato di cui all'articolo 656 del codice penale (pubblicazione di notizie false) (doc. IV, n. 135);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro i deputati Franchi e Delfino, per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 136);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Bonifazi, per il reato di cui agli articoli 656 del codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 7);

— *Relatore*: Reggiani;

Contro Cardella Francesco, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 120);

— *Relatore*: Benedetti Gianfilippo;

Contro il deputato Grassi Bertazzi, per il reato di cui all'articolo 509 del codice penale (inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro) (doc. IV, n. 128);

— *Relatore*: Benedetti Gianfilippo;

Contro il deputato Gargano, per il reato di cui all'articolo 346, ultima parte, del codice penale (millantato credito) (doc. IV, n. 87);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Conte, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) (doc. IV, n. 108);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Cerri, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale -

nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, del codice penale, 223, 216 e 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'articolo 2621 del codice civile (bancarotta fraudolenta) (doc. IV, n. 111);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Grilli, per il reato di cui all'articolo 414, prima parte e capoverso, n. 1, del codice penale (istigazione a delinquere) (doc. IV, n. 118);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Almirante, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo e secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 12);

— *Relatore*: Valori;

Contro il deputato Baghino, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo e secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 46);

— *Relatore*: Valori;

Contro il deputato Bandiera, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 595, primo e secondo comma, del codice penale, in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (doc. IV, n. 121);

— *Relatore*: Valori;

Contro il deputato Frasca, per concorso, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, nel reato di cui agli articoli 81 e 341 del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) e per il reato di cui all'articolo 659 del codice penale (disturbo del riposo delle persone) (doc. IV, n. 153);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, in relazione agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione continuata a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 151);

— *Relatore*: Benedetti Gianfilippo.

##### 5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

*e delle proposte di legge:*

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCETTI ed altri (2342); POCETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori:* Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

6. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

— *Relatori:* De Leonardis e Speranza;

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore:* Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissariato parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore:* de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore:* Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore:* Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

*e delle proposte di legge costituzionale:*

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore:* Codacci Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore:* Galloni.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore:* De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

**La seduta termina alle 20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

## INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

SGARBI BOMPANI LUCIANA, ALDROVANDI E GRAMEGNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se si è provveduto alla emanazione del decreto previsto dal testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 116, che fissa la nuova retribuzione - scaduta nel luglio 1974 - per l'adeguamento triennale delle rendite INAIL.

Se si è a conoscenza che un ulteriore ritardo aggrava una situazione resa più acuta dal processo inflazionistico in alto, che il noto meccanismo della legge, anche se puntualmente applicato, non riesce certamente a combattere. (5-00873)

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA

GUARRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno richiamare con la massima urgenza l'attenzione di alcune intendenze di finanza (in particolare quella di Pavia) sull'errore di interpretazione dell'articolo 1 lettera a) del decreto ministeriale 7 giugno 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 23 luglio 1973 in relazione agli articoli 3, n. 2 e 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, errore in cui esse intendenze cadono escludendo gli atti giudiziari (citazioni, ricorsi, eccetera) dalle « istanze dirette agli organi anche collegiali dell'amministrazione dello Stato » per le quali è concesso il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario mediante marche da bollo, come se un ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo non sia un'istanza, e come se un tribunale non sia un organo dell'amministrazione dello Stato (quella della giustizia, appunto), sia pure munita di particolari guarentigie ed autonomia (ma ciò ai fini istituzionali e costituzionali e non ad altri diversi fini). (4-11158)

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora pagata, nonostante che il relativo decreto sia giacente già da aprile presso la tesoreria provinciale di Pavia, la riliquidazione per effetto dei benefici di cui alla legge n. 336 della pensione ordinaria del maresciallo maggiore aiutante dei carabinieri Marannino Michele Nicola (posizione 4893923).

Per sapere quali provvedimenti intenda adottare onde ovviare al lamentato inconveniente. (4-11159)

ALIVERTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se risponda a verità la notizia apparsa sulla stampa della Lombardia, secondo la quale, a fronte di una spesa di circa un miliardo di lire occorrente per l'acquisto dei libri di testo per le scuole elementari (anno scolastico 1974-1975) della sola provincia di Milano, sarebbe stata stanziata la somma di lire 530 milioni, mentre risulterebbe ancora uno scoperto di lire 150 milioni a saldo dei libri distribuiti nel decorso anno scolastico; se non ritenga inoltre urgente affrontare e risolvere i problemi collegati all'analoga situazione che si verifica nella provincia di Como, ove i librai hanno distribuito nel 1973-1974 testi per 150 milioni di lire, di cui soltanto 98 milioni rimborsati, mentre le case editrici hanno esplicitamente dichiarato di non essere più disposte a concedere dilazioni a così lunga scadenza, che privano il meccanismo editoriale della liquidità indispensabile per far fronte agli accresciuti oneri della materia prima, dei mezzi di stampa e degli aggiornamenti salariali;

e se, infine, non reputi dare le opportune disposizioni affinché, al fine di evitare le gravi, inevitabili conseguenze derivanti dal preannunciato rifiuto dei librai di distribuire i libri di testo, vengano subito accreditate le somme a saldo delle forniture medesime, curando, al tempo stesso, la raccolta delle rilevazioni statistiche circa l'aumento percentuale costante della popolazione scolastica, in modo da avere tempestivamente dati approssimati, ma quanto più possibile vicini alla realtà, che consentano di formulare un piano previsionale per il futuro. (4-11160)

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per ristabilire un clima di fiducia e di

normalità tra i risparmiatori che continuamente vedono compromessa ogni loro attività dalle accentuate e massicce manovre speculative di misteriose emittenti finanziarie che quotidianamente tendono a creare il panico tra gli operatori di Borsa al fine precipuo di indurre i piccoli azionisti a vendere precipitosamente i loro titoli.

Al riguardo, l'interrogante, nel ricordare che, per evitare l'aggravarsi del fenomeno speculativo e per il risanamento della Borsa è stato provveduto con idoneo decreto-legge già in vigore dal 10 aprile 1974, chiede in particolare di sapere quali motivi abbiano impedito al Governo di predisporre, tra l'altro, le formalità per procedere, con l'urgenza richiesta dal decreto medesimo, alla costituzione della Commissione di controllo delle società quotate in Borsa ed alla sua funzionalità.

L'interrogante, nel sottolineare la gravità di tale omissione che lascia dubbiosi sulla effettiva e reale sensibilità dell'esecutivo a fronte di un problema così importante e vitale per l'economia del Paese, soprattutto in un momento in cui per invertire la rotta dei nostri capitali verso le banche estere si invitano i connazionali alla parsimonia ed al risparmio, chiede di sapere se non si ritenga di procedere con immediatezza all'attuazione di tutte le norme previste dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 istituendo e vitalizzando subito la prevista Commissione di controllo.

(4-11161)

MANCA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza della denuncia, da parte della Federazione autonoma italiana benzinai (FAIB), della pratica della così detta « benzina gonfiata » a causa del calore al momento della consegna dalle autobotti ai depositi degli impianti stradali. Tale pratica consisterebbe, infatti, secondo la denuncia, nella consegna di carburanti il cui volume è artificiosamente « gonfiato » dalla alta temperatura che si verifica nelle autobotti, specie nel periodo estivo; il carburante poi torna a contrarsi non appena immesso nei depositi dei distributori.

Di questi cali, che vanno a vantaggio delle compagnie petrolifere distributrici e a tutto danno dei gestori degli impianti stradali, farebbero fede i registri UTIF in cui i gestori sono tenuti a riportare i quantitativi di carburante venduti, che registrano regolarmente un sensibile scempenso rispetto ai

quantitativi acquistati — e pagati come è noto alla consegna —; uno scempenso che sarebbe dell'ordine di 500-1000 litri all'anno per distributore, per una cifra complessiva dell'ordine di miliardi, almeno secondo alcuni organi di stampa.

A tale denuncia — che risulta a suo tempo già sottoposta al CIP — l'Unione petrolifera ha opposto un comunicato stampa che contiene una smentita quanto meno circospetta ed elusiva (« a quanto risulta, nessuna società segue pratiche del genere »), informando di aver diramato una circolare alle aziende associate per invitarle ad individuare casi anomali come quelli denunciati, ed infine affermando che in ogni caso vi sarebbe un meccanismo naturale di compensazione tra stagione calda e stagione fredda, per cui nessun danno ne risulterebbe ai gestori.

L'interrogante chiede di conoscere quali misure intende adottare il Ministro interessato, posto che la denuncia si riferisca ad una situazione di fatto facilmente verificabile, per disporre la correzione di ogni eventuale abuso, anche attraverso la corresponsione di un rimborso (totale o parziale) con periodicità annuale dei quantitativi di carburante che risultino dalla differenza tra lo acquisto, la giacenza ed il venduto. (4-11162)

ALESSANDRINI E BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — in relazione al recente grave episodio avvenuto nel popolare quartiere di San Basilio a Roma che ha evidenziato clamorosamente e purtroppo tragicamente l'assoluta necessità di predisporre l'assegnazione di un consistente numero di alloggi popolari; considerato che il fenomeno ha assunto ormai dimensioni nazionali e che la maggiore difficoltà nell'esaudire le pur legittime richieste sociali sta nel reperire gli alloggi popolari stessi e nel compilare con equità liste di assegnazione di case agli aventi diritto — se il Governo ed i Ministri competenti non ravvisino l'opportunità di disporre l'apertura di una sollecita indagine sulla situazione dell'edilizia popolare al fine precipuo di:

1) accertare, mediante un censimento a carattere nazionale, il numero dei cittadini che, possedendo i requisiti richiesti dalla legge, hanno attualmente diritto all'assegnazione di un alloggio popolare;

2) accertare quanti e quali cittadini aventi diritti godano attualmente di un alloggio popolare, messo a disposizione dagli organi-

smi pubblici all'uopo previsti e quanti tra essi risultino essere proprietari di altra o altre case;

3) accertare se i cittadini attualmente fruanti di un alloggio popolare rispondano ancora ai nominativi degli assegnatari in base alle liste a suo tempo predisposte;

4) far effettuare controlli periodici da parte delle competenti autorità locali diretti a stabilire se l'identità degli occupanti sia di volta in volta la stessa dei beneficiari di diritto.

Quanto sopra, al fine di facilitare e razionalizzare il reperimento di alloggi popolari in vista della predisposizione di un organico programma nazionale diretto a realizzare una vera politica della casa che sappia soddisfare in primo luogo le improrogabili richieste di quanti effettivamente presentano un reale stato di bisogno ed atto ad eliminare, nel contempo, ogni possibile fonte di inammissibile speculazione da parte di chi o non rientra nelle condizioni previste per essere ammesso a godere dell'assegnazione di una casa a prezzo politico o di chi, pur rientrandovi, nell'esercizio del proprio diritto non sempre si attiene scrupolosamente alle disposizioni di legge emanate in materia. (4-11163)

ALESSANDRINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — in relazione alla penosa vicenda che vede coinvolte due coppie di cittadini di un paese dell'Europa orientale che ricorrendo al digiuno forzato intendono protestare contro le autorità del proprio paese d'origine in quanto esse non permettono loro di riabbracciare i figlioli perché inibiti ad espatriare liberamente — se non ritenga opportuno, tenuto anche conto dei buoni rapporti internazionali che legano l'Italia al suddetto paese, adottare ogni possibile iniziativa finalizzata ad un positivo sbocco del dramma vissuto dalle due famiglie, al fine anche di rispettare, ribadendoli ufficialmente, i solenni principi di libertà garantiti dal diritto internazionale in base ai quali ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese incluso il proprio e secondo cui il minore deve crescere sotto le cure e la responsabilità dei propri genitori. (4-11164)

QUILLERI. — *Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che a seguito dei noti eventi finanziari riguardanti la Banca privata italiana è stato predisposto

dalle autorità bancarie di controllo un intervento per il salvataggio di detta azienda — quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per tutelare gli interessi degli oltre 600 dipendenti dell'istituto posto in liquidazione.

In particolare, tale richiesta è formulata al fine di accertare che gli accordi intervenuti ad alto livello abbiano considerato nella giusta luce gli interessi del personale tutelandone tutti i diritti acquisiti, garantendone i livelli contributivi e la progressione di carriera; ciò con l'adozione di un'adeguata formula che consenta il riconoscimento della continuità del rapporto di lavoro indipendentemente dal procedimento di liquidazione con il quale i rapporti attivi e passivi della Banca privata italiana dovrebbero passare alle aziende intervenienti subentranti. (4-11165)

STORCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come si intenda ovviare alla grave situazione determinatasi nei confronti dei laureati che, in conformità a quanto disposto dal Ministero della pubblica istruzione sono stati esclusi dalla partecipazione al concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 14 aprile 1972) per cattedre negli istituti di istruzione secondaria, dato che già dal 23 ottobre 1973 la competente sezione del Consiglio di Stato dichiarava che il concorso non poteva essere limitato ai soli abilitati e che pertanto la loro esclusione doveva considerarsi illegittima. (4-11166)

GIRARDIN, OLIVI E STORCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti il Governo intende prendere a seguito del disastroso nubifragio abbattutosi nel pomeriggio del 24 settembre 1974 nei territori dei comuni di Casale di Scodosia e Merlara (Padova), arrecando gravissimi danni ad abitazioni, all'agricoltura ed alla industria locale, provocando purtroppo anche vittime.

Gli interroganti fanno presente che i due comuni della provincia di Padova si trovano nella zona della Bassa padovana, che è la più depressa area della provincia di Padova e del Veneto, e che pertanto gli aiuti che dovranno essere erogati dagli organi competenti devono tenere presente anche questa circostanza, che deve rendere più urgente ed adeguato l'intervento. (4-11167)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

GRAMEGNA. — *Al Ministro della difesa.* Per conoscere perché a tutt'oggi non è stata concessa l'onorificenza di Vittorio Veneto all'ex combattente Gargasole Francesco nato a Castrignano (Lecce) il 25 ottobre 1899, abitante a Bari, Fesca, via II traversa Cimarosa 46;

per sapere — tenuto conto anche dell'età dell'ex combattente — quali passi intende compiere perché il giusto riconoscimento venga garantito nel più breve tempo possibile.

(4-11168)

GRAMEGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere perché ad oggi, nonostante che la relativa domanda fu presentata il 1° luglio 1968, non si è provveduto alla concessione dell'assegno vitalizio e dell'insegna dell'ordine di Vittorio Veneto all'ex combattente D'Addato Donato nato ad Andria (Bari) il 5 novembre 1897 ed ivi residente in via Sant'Angelo dei Ricchi 62;

per sapere quali passi intende svolgere perché i diritti dell'ex combattente siano rapidamente riconosciuti.

(4-11169)

FLAMIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere l'elenco nominativo di tutti i beneficiari delle utenze telefoniche gratuite, registrate al Provveditorato generale dello Stato. Si chiede che l'elenco sia distinto per Ministero o amministrazione statale e per ogni nominativo sia indicato l'incarico ricoperto.

(4-11170)

BERNINI, CIACCI, FAENZI E TANI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritenga necessario intervenire per sospendere la grave decisione della navigazione Toscana di aumentare dal 1° ottobre prossimo del cinquanta per cento il prezzo del biglietto sulle linee sovvenzionate dell'Arcipelago toscano.

Un aumento così elevato del biglietto passeggeri e soprattutto per il trasporto merci, infatti, non appare in alcun modo giustificato, colpirebbe ulteriormente le possibilità di sviluppo dell'economia, del turismo, del commercio dell'Elba — già duramente provati dal crescente aumento dei costi e dei prezzi — e renderebbe ancora più gravi le condizioni di vita delle popolazioni elbane e di tutto l'Arcipelago.

L'interrogante chiede perciò, inoltre, se — alla luce di questi fatti e anche in previsione, col 31 dicembre 1974, della scadenza

della proroga della concessione alla navigazione Toscana — non si ravvisi la necessità di arrivare rapidamente al superamento della politica delle sovvenzioni sin qui praticata ed alla pubblicizzazione del servizio, nell'interesse economico e sociale di tutte le isole dell'Arcipelago e rispondendo positivamente alle richieste unanimemente avanzate dagli enti locali elbani e dalla regione Toscana.

(4-11171)

GASTONE E ANGELINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde al vero la notizia secondo cui l'attività di liquidazione delle pensioni da parte del competente ispettorato è completamente bloccata dal giugno 1974 dopo la decisione di impiantare un centro meccanografico per assolvere a tale servizio.

Gli interroganti desiderano altresì sapere:

a) se è vero che il personale, che dovrà essere addetto al predetto centro, non ha ancora iniziato il necessario addestramento;

b) se sono esatte le previsioni secondo cui l'attività di liquidazione dell'ispettorato non potrà riprendere prima del 1975;

c) se non ritenga opportuno evitare l'ulteriore aggravarsi dell'enorme arretrato accumulato dal predetto ispettorato, disponendo che gli uffici procedano alle liquidazioni con i sistemi tradizionali, sino a che il centro meccanografico non sarà in condizione di operare compiutamente.

(4-11172)

MATTARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali iniziative abbia in corso o intenda attuare per rimuovere lo stato di dissesto idrogeologico del fiume Conca in provincia di Forlì con particolare riferimento ai danni arrecati dalle attività estrattive di materiali litoidi.

L'interrogante confida che vengano adottati efficaci provvedimenti capaci di porre fine all'attuale stato di cose.

(4-11173)

FLAMIGNI E TRIVA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali, con decreto ministeriale 27 luglio 1974, è stato indetto il « Corso per titoli ed esami a posti di segretario generale di seconda classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda », senza prima avere provveduto a promuovere al grado superiore i segretari comunali risultati « idonei » nei due precedenti concorsi.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

Gli interroganti fanno osservare che attualmente sono vacanti un numero di posti di segretari generali di seconda classe più che sufficiente per soddisfare quanti sono risultati idonei nei due precedenti concorsi e che lo Stato ha adottato norme in tal senso a favore dei propri dipendenti di varie branche della pubblica amministrazione.

Per sapere se non ritenga:

1) di sospendere l'indetto concorso per la nomina alla qualifica di segretario generale di seconda classe;

2) di adottare apposito provvedimento per la promozione al grado superiore dei segretari comunali « idonei » nei due precedenti concorsi;

3) di prevedere in detto provvedimento la possibilità della conservazione della sede a favore degli interessati, fino all'assorbimento in sedi vacanti. (4-11174)

**BISIGNANI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo fermento determinatosi tra i lavoratori del Policlinico universitario di Messina, in giusto sciopero da molti giorni a seguito prima delle interpretazioni telegrafiche e dopo dei ritardi e dei comportamenti contraddittori del Ministero della pubblica istruzione nella fase di applicazione della legge 16 maggio 1974, n. 200;

per conoscere a quali criteri di ermeneutica giuridica si è ispirato il Ministero se ha ritenuto di dovere inviare telegrammi per intendere la chiave della citata legge e se sia ormai prassi dello stesso interpretare leggi dello Stato attraverso atti, nel caso specifico di sibillina dizione, non facilmente classificabili nell'ambito del diritto amministrativo e se non ritenga di conseguenza tale metodo illegale sia da considerarsi quanto meno mortificante della funzione sovrana del Parlamento;

per sottolineare le relazioni intercorrenti tra funzionari ministeriali, gruppi di potere dell'università di Messina ed esponenti dell'estrema destra per cui la posizione del Ministero si risolve oggettivamente in un sostegno alla strategia della tensione nella città di Messina così come vigorosamente è stato denunciato da tutti i partiti democratici messinesi;

per essere informato infine se non ritenga di dover compiere un atto di prontezza — quale la situazione oggi responsabilmente richiede — con l'accogliere le istanze delle organizzazioni sindacali nazionali e provinciali

dei lavoratori del Policlinico, dando così anche una risposta positiva al rafforzamento di una struttura sanitaria così decisiva per la provincia di Messina, per le note carenze in campo ospedaliero, la cui popolazione assistita non può davvero più oltre essere messa a dura prova per iniziative amministrative e politiche discutibili e pericolose. (4-11175)

**BISIGNANI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dell'annoso problema relativo al funzionamento della direzione didattica delle scuole elementari di Mistretta (Messina). Lo scorso anno, per equivoci intervenuti tra l'Amministrazione comunale e l'Ispettorato scolastico di Sant'Agata Militello, si arrivò a polemiche di stampa e addirittura a minacce di azioni giudiziarie in seguito alla soppressione di alcune classi delle scuole elementari di Mistretta per aprire altre classi in altri circoli e in maniera non del tutto ortodossa. Tutto ciò è potuto avvenire perché da almeno 20 anni la sede di direttore del circolo didattico di Mistretta risulta vacante. Dall'ottobre 1949, infatti, fino al settembre 1965 il posto venne coperto mediante incarico affidato ad insegnanti forniti di particolari titoli in seguito ad una graduatoria provinciale. Dall'ottobre 1965 e fino al settembre 1967 — finalmente — il posto venne ricoperto da un direttore di ruolo. Dalla data del trasferimento di tale funzionario ad oggi la sede viene retta col sistema « a scavalco »: funzionari che reggono altri circoli limitrofi vengono incaricati di dedicare qualche giornata al mese al circolo di Mistretta;

per sapere altresì se è a conoscenza delle notevoli disfunzioni, specie in coincidenza con la temporanea deficienza di aule scolastiche (danneggiate da terremoto ed in via di ricostruzione o costruzione), e che si sono prodotte in un continuo declassamento e depauperamento dell'insegnamento elementare;

per sapere infine se non ritenga sia giunto il momento di porre termine all'intollerabile situazione lamentata mettendo a concorso, e quindi di ruolo, il posto di direttore didattico di Mistretta, dopo averlo dichiarato vacante o disponibile. (4-11176)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

1) se sono noti i recenti fatti accaduti nella città di Cagliari, a riguardo di due or-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

dinanze municipali in tema di controllo dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli nella sola fase di ingrosso;

2) come intenda il Governo porre rimedio alla situazione di crisi e di tensione che le due ordinanze hanno ingenerato non solo nell'ambiente del mercato all'ingrosso, ma anche nella cittadinanza.

Si chiede un pronto intervento del Ministro per garantire la libertà di commercio, al fine di salvaguardare l'interesse dei produttori e dei commercianti, ma soprattutto quello dei consumatori finali, ai quali deve essere assicurato l'approvvigionamento ai minori costi possibili. (4-11177)

**PISONI, BERSANI E GIRARDIN.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — considerato che, a norma dell'articolo 4 della decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee del 1° febbraio 1971 concernente la riforma del Fondo sociale europeo, tale Fondo può intervenire quando le politiche comunitarie pregiudichino o minaccino di pregiudicare la situazione dell'occupazione negli Stati membri. Finora, il Consiglio ha designato due settori di intervento: la riqualificazione dei lavoratori che lasciano l'agricoltura o l'industria tessile e quella dei lavoratori che debbono acquisire una nuova specializzazione tessile. Recentemente il Consiglio ha pure deciso l'intervento del Fondo sociale a norma dello stesso articolo 4 anche a favore dei lavoratori migranti e dei minorati;

fatto rilevare che, secondo dati forniti dalle istanze comunitarie, risulta però che l'Italia ha finora beneficiato in misura del tutto irrisoria dei contributi del Fondo, articolo 4, la cui disponibilità di bilancio era di 68,8 milioni di unità di conto per il 1973 e 98,8 milioni per il 1974. La Commissione delle Comunità europee ha dovuto pertanto limitarsi a spendere nel 1973 solo 28 milioni dei 68,8 stanziati, per cui 40 milioni sono andati persi senza che l'Italia o gli altri Stati membri ne avessero potuto beneficiare;

e ancora che, nel 1973 l'Italia non ha presentato alcuna domanda di contributo per quanto concerne il settore dell'agricoltura, mentre per il settore tessile ha ottenuto un contributo insignificante, di 40.000 unità di conto. Per il 1974, l'Italia avrebbe presentato una domanda di contributo pari a circa 1.500.000 unità di conto, ma non risulta che finora essa sia stata accolta in quanto le do-

mande accettate riguardano solo la Germania, la Francia e l'Irlanda —:

1) perché, se i dati citati sono esatti, l'Italia non ha presentato delle domande di contributo per il 1973, così che 40.000.000 di unità di conto già stanziati nel bilancio comunitario sono rimasti inutilizzati?

2) Perché, viste le difficoltà in cui si dibattono la nostra agricoltura e il settore tessile, non vengono tempestivamente disposti dei programmi e dei progetti che consentirebbero all'Italia di beneficiare di cospicui aiuti comunitari?

3) Cosa si intende fare per il nuovo settore di intervento del Fondo sociale, articolo 4, cioè quello dei lavoratori migranti nella Comunità, di cui circa 2 milioni sono italiani, e le cui necessità sul piano della formazione professionale, dell'insegnamento delle lingue, ecc., sono enormi?

Essi potrebbero usufruire degli aiuti del Fondo particolare nel quadro dei cosiddetti « Programmi integrati », cioè dei programmi di assistenza dal momento in cui essi decidono di emigrare fino all'atto dell'eventuale ritorno in patria. Quali progetti sta elaborando al riguardo il Governo italiano? (4-11178)

**PICCIOTTO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali misure sono state prese per l'attuazione dell'accordo collettivo nazionale per i dipendenti dei Centri di formazione professionale approvato il 4 giugno 1974.

Per sapere in particolare:

a) se gli Enti gestori, in base all'articolo 19, hanno trasmesso alle regioni ed all'Ufficio regionale del lavoro, gli elenchi del personale dipendente ed approvato l'accordo stesso;

b) se presso ogni Centro è stato costituito il Comitato consultivo previsto dall'articolo 26;

c) se la tabella economica è applicata e rispettata dai Centri e se gli stessi hanno avuto i fondi per liquidare arretrati ed ogni altra spettanza;

d) se il Ministero, secondo gli impegni previsti nella premessa dell'accordo, ha promosso gli incontri con regioni e sindacati per l'attuazione dell'articolo 19 ai fini della conservazione del posto;

e) in che modo concretamente Ministero e regioni si sono fatti carico, secondo gli impegni assunti, degli oneri economici;

f) se e quando sarà presentata, secondo gli impegni assunti, la legge quadro.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

Per sapere, infine, quali sono le condizioni di lavoro ed il trattamento economico del personale non insegnante e se è vero che presso alcuni Centri, in particolare in Calabria, sono stati, a scopo clientelare, gonfiati gli organi con nuove assunzioni senza una preventiva e tempestiva sistemazione del personale da anni alle dipendenze dei vari Centri.

(4-11179)

**BANDIERA.** — *Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali provvedimenti, nella rispettiva competenza, intendano prendere per fronteggiare la gravissima situazione della città di Catania, in ordine ai problemi dell'ordine pubblico, della scuola e dell'occupazione.

Sul primo punto l'interrogante ricorda i numerosi, continui atti di teppismo e le azioni criminali della delinquenza organizzata, dei quali quotidianamente dà notizia la stampa, che hanno creato uno stato di insicurezza e di allarme in tutta l'opinione pubblica catanese.

Le rapine ad istituti di credito ed ad esercizi pubblici, le aggressioni a cittadini, anche in pieno giorno e nelle vie centrali, gli « scippi », che prendono di mira in particolare le donne, gli atti di vandalismo, insieme con l'ostentazione del comportamento criminale, nella certezza dell'impunità, con le minacce di violenza contro i cittadini che osassero ribellarsi per contrastare questo stato di cose, con le minacce di rappresaglie, puntualmente eseguite contro i titolari dei pubblici esercizi che si rifiutano di sottostare ai numerosi taglieggiamenti, compongono il quadro impressionante della condizione catanese dell'ordine pubblico, che si giustappone ad una situazione di grave crisi economica e di conseguente caduta dell'occupazione.

Questa crisi travolge, in particolar modo, i pubblici esercizi, colpiti dalla recessione economica, privati, per la stretta creditizia, della assistenza finanziaria, presi di assalto dalla delinquenza.

L'interrogante ripete, se fosse sfuggito ai Ministri interessati il resoconto, pubblicato dalla stampa, della relazione tenuta il 20 settembre dal presidente regionale della FIPE cavaliere Giuseppe Recca all'assemblea della categoria: « il cavalier Recca — dice il resoconto de *La Sicilia* — ha sottolineato lo stato

di disagio e lo sdegno di tutte le categorie economiche per i gravissimi episodi di delinquenza e di teppismo che hanno recato danni ingenti ai pubblici esercizi, esposti alla crescente spirale delle sopraffazioni e ricatti.

Il cavalier Recca ha ricordato i più recenti episodi che hanno suscitato vivissimo scalpore e indignazione, come l'uccisione del gioielliere Antonio Longobardo, nel suo negozio di via Umberto, gli attentati dinamitardi perpetrati in più esercizi e i cui autori non sono stati ancora smascherati, e la recente " spedizione punitiva " effettuata da quattro malfattori nel bar di Piazza San Cristoforo, dove tre uomini e un bambino sono stati feriti a colpi di pistola.

" Per questo episodio — ha detto il cavalier Recca — il titolare del bar e due bancognisti sono stati arrestati per favoreggiamento, poiché, probabilmente, per paura di ulteriore aggressione, si sono trincerati nel silenzio, che, se c'è stato, è stato provocato dal terrore e non certo da omertà con i banditi ".

Il presidente regionale ha quindi elencato minuziosamente tutti gli atti di terrorismo compiuti in questi ultimi tempi da bande di criminali e di ricattatori, " contro i quali — ha proseguito il relatore — vano si è rivelato ogni tentativo di resistenza contro i quali, purtroppo — inefficaci sono stati, e sono, gli interventi delle forze dell'ordine ".

Il cavalier Recca ha annunciato che per tali episodi decine e decine di denunce sono state presentate in Questura dalla FIPE, ma tutto è stato vano, giacché i malviventi continuano a scorrazzare nei locali pubblici che, per contrapposto, vengono disertati dagli avventori con notevolissimo danno economico delle aziende ».

Si potrebbero ancora a lungo citare episodi di questa situazione intollerabile, che ha trasformato la città etnea in uno dei centri più malsicuri d'Italia e nella quale in progressione accelerata si opera il disfaccimento del tessuto economico e di quello sociale, creando così le condizioni per l'esplosione della delinquenza e per il sovvertimento degli ordinamenti civili.

L'interrogante ritiene necessario richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che il nerbo della delinquenza e del teppismo è composto da giovanissimi, in alcuni casi da bambini, disadattati, in uno sconnesso tessuto sociale, così che l'opera di recupero diviene sempre più ardua e pesante.

L'interrogante chiede di conoscere se, ai fini della bonifica economica, civile e morale

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

della città di Catania non si intendano adottare i seguenti provvedimenti:

1) adozione contro la delinquenza organizzata — che ripete poi lo stesso fenomeno criminale — dei provvedimenti antimafia, costringendo al soggiorno obbligato gli elementi notoriamente più pericolosi e coloro che, senza possedere mezzi leciti, ostentano un tenore di vita lussuoso;

2) sollecita estirpazione dell'industria della prostituzione e del gioco d'azzardo clandestino, i cui « titolari » sono indicati a dito dall'opinione pubblica e ben noti alle forze di polizia;

3) aumento cospicuo dei presidi di forze dell'ordine, così da assicurare la costante vigilanza nei luoghi particolarmente presi di mira dalla delinquenza e creazione, accanto alle organizzazioni di polizia esistenti, di squadre speciali capaci di colpire nei suoi covi la delinquenza organizzata;

4) sollecitudine nella celebrazione dei processi ed esortazione alla magistratura perché sia estremamente severa nell'erogazione delle pene e soprattutto nell'esame delle istanze di libertà vigilata;

5) incoraggiamento e protezione a tutti i cittadini ed in particolare ai titolari dei pubblici esercizi, i quali denunciano casi di intimidazione, di estorsione, di ricatti.

L'interrogante chiede, infine, di sapere:

a) dal Ministro dell'interno, se di fronte a questa situazione non ritenga di ordinare una ispezione a Catania sullo stato di organizzazione delle forze dell'ordine e sulla loro rispondenza alla gravità della situazione, accertando che tutte le segnalazioni e denunce presentate da cittadini abbiano avuto seguito e successo;

b) dal Ministro della pubblica istruzione, perché voglia riesaminare la situazione delle strutture scolastiche e, una volta constatata la loro assoluta inadeguatezza ed insufficienza, disporre un programma straordinario così che l'obbligo scolastico possa essere eseguito e perseguite le evasioni;

c) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, perché voglia disporre una indagine sul notevole sperpero di mezzi, in seguito al finanziamento di corsi professionali eseguiti da istituti ed enti assolutamente inidonei o, peggio, impegnati unicamente a percepire le sovvenzioni; e concentrare questi mezzi e gli altri occorrenti nella creazione di un centro di addestramento professionale da gestire in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni produttive, sindacali e imprenditoriali, al quale avviare tutti i giovani,

ancora in età scolastica, avvalendosi delle rigorose norme sull'obbligo, quindi anche coattivamente, oggi abbandonati nelle strade ad apprendere i turpi mestieri della delinquenza;

d) dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, perché voglia fornire precise garanzie sulla esecuzione sollecitata del programma di investimenti delle partecipazioni statali e privati in favore della provincia di Catania e perché in sede di elaborazione dei nuovi programmi venga tenuta in particolare conto l'area catanese. (4-11180)

BANDIERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intende considerare favorevolmente le delibere del comune di Milazzo nn. 510 e 514 del 4 giugno 1974, con le quali viene sollecitata l'istituzione in Milazzo di un istituto tecnico per geometri e di un liceo linguistico. (4-11181)

VALENSISE, TRIPODI ANTONINO E ALOI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere le ragioni per le quali il progetto di completamento dell'acquedotto del comune di Varapodio (Reggio Calabria), da lungo tempo regolarmente presentato da quella amministrazione comunale, è stato approvato con un ritardo tale per cui il finanziamento a suo tempo disposto si è rivelato inadeguato al punto che una gara di appalto è andata deserta e i successivi tentativi dell'amministrazione comunale di realizzare l'opera sono stati vanificati da richieste di aumento da parte di una ditta del 110 per cento.

Per conoscere, altresì, i criteri cui si attiene la Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il finanziamento di opere siffatte, tanto essenziali per la pubblica igiene, atteso che tali finanziamenti diventano improvvisamente urgentissimi solo in presenza di una sospetta epidemia di tifo (è il caso del comune di Varapodio) in occasione della quale il Ministro interessato ha dato notizia telegrafica di uno stanziamento di 200 milioni, stanziamento che avrebbe potuto più fruttuosamente essere erogato con tempestiva sollecitudine in appoggio all'azione dell'amministrazione comunale ed al di fuori di comunicazioni informali che confermano il carattere episodico e puramente clientelare degli interventi per i vitali problemi delle popolazioni del Mezzogiorno.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

Si chiede, in ogni caso, di conoscere i tempi tecnici per l'emissione del provvedimento formale che consenta finalmente all'amministrazione comunale di completare l'acquedotto. (4-11182)

**VALENSISE, TRIPODI ANTONINO E ALOI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali siano gli intendimenti dell'amministrazione ferroviaria nei confronti dei vitali problemi della provincia di Cosenza ed in particolare:

quale sia lo stato dei lavori e quali i tempi tecnici di ultimazione della tratta Paola-Cosenza, la cui realizzazione, secondo notizie di stampa, sarebbe ritardata da difficoltà di carattere geologico;

se esistono responsabilità per la eventuale mancata considerazione di detta difficoltà in sede di progettazione dell'opera;

se vi siano prospettive a breve termine nel quadro del programma di interventi straordinari recentemente approvato dal Parlamento, per il raddoppio e l'elettrificazione della Cosenza-Sibari;

se rispondano a verità le notizie di stampa relative allo smantellamento del tronco della ferrovia calabro-lucana Lagonegro-Castrovillari.

Gli interroganti sottolineano che le incertezze e i ritardi nell'affrontare e risolvere i problemi ferroviari della provincia di Cosenza incidono clamorosamente sullo sviluppo della detta provincia e delle province vicine perpetuando ben note quanto ormai intollerabili condizioni di isolamento e di depressione. (4-11183)

**TASSI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero, delle finanze e del turismo e spettacolo.* — Per sapere che cosa intendano fare per porre fine alle manovre di vera e propria esportazione di valuta « legalizzata » che avviene da parte di molte ditte importatrici di film, le quali acquistano a elevatissimo prezzo formalmente indicato nei documenti della contrattazione pellicole di bassissimo livello e valore per lo più di contenuto bassamente pornografico.

A tale proposito si richiama il caso ultimamente controllato dalla commissione di censura, la quale ha potuto visionare film importati dalla PEA, che per la clamorosità della fattispecie ha posto a piena luce il disegno sproadununciato.

Per sapere quali provvedimenti urgenti intendono prendere in merito per evitare speculazioni di tal fatta. (4-11184)

**TASSI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere che cosa osti alla definizione presso la commissione per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, della pratica n. 26308/PN proposta dalla signora Comotti Pedrazzi Vittoria da Piacenza, via Borghetto, 4, per Pedrazzi Maria deceduta il 18 settembre 1967.

L'istruttoria dura ormai da tempo immemorabile e sembra arenata per il fatto che alla istante non sia noto il luogo di decesso della predetta Pedrazzi Maria; tra l'altro tale circostanza deve risultare solo al Ministero competente che, richiestone, ha sempre omesso di dare risposta. (4-11185)

**VALENSISE, TRIPODI ANTONINO E ALOI.** — *Al Governo.* — Per conoscere — anche in relazione ad una precedente interrogazione (n. 3-01182) rimasta senza risposta — con riferimento all'industria biochimica promossa a Saline Ioniche (Reggio Calabria), se siano stati affrontati col dovuto approfondimento i problemi del fabbisogno idrico per la detta industria, problemi segnalati dagli interroganti nella precedente ricordata interrogazione (aprile 1973) ed oggi riproposti dalla stampa locale con conseguente allarme per la popolazione che vede incerte le prospettive di industrializzazione insistentemente propagate, anche in contrasto con gli interessi e le vocazioni locali che avrebbero suggerito, più realisticamente, industrie manifatturiere ad alto tasso occupazionale e con fabbisogni idrici infinitamente minori. (4-11186)

**TRIPODI ANTONINO.** — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni dell'enorme ritardo nella procedura di ricorso per pensione privilegiata del signor Carito Rocco il quale, avendo inoltrato ricorso fin dal giugno 1962 alla Corte dei conti (n. 041492, posizione al Ministero n. 135034), dopo ben dodici anni, ha appreso che il suo ricorso è stato di recente inviato al collegio medico-legale per la richiesta di un parere.

Per conoscere, altresì, se esistono responsabilità che hanno prodotto tale enorme ritardamento.

do e quali provvedimenti si intendano adottare per accelerare le procedure di che trattasi. (4-11187)

VALENSISE E TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare la RAI-TV per consentire agli abitanti dell'importante e popoloso nucleo urbano di Montebello Jonico Centro (Reggio Calabria) la ricezione delle trasmissioni del secondo canale televisivo. (4-11188)

VALENSISE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda stimolare l'ANAS ad intervenire con lavori urgenti sulla statale n. 181 nel tratto che serve numerosi centri, tra cui Girifalco, Maida, Cortale, Amaroni, Iacurso e Squillace, tratto gravemente danneggiato dall'alluvione del 1972-73 e tuttora in pericoloso dissesto. (4-11189)

VALENSISE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare, anche in via di urgenza, allo scopo di risolvere i gravi problemi che travagliano l'Ufficio unico presso la corte d'appello di Roma, problemi il cui acutizzarsi ha determinato lo sciopero degli ufficiali giudiziari con evidente pregiudizio per lo svolgimento dei servizi loro demandati e per il regolare espletamento delle procedure giudiziarie. (4-11190)

VALENSISE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per le quali non sono stati corrisposti gli arretrati loro spettanti agli impiegati del ruolo di concetto della soppressa carriera speciale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, inquadrati dal 1° luglio 1972 nel corrispondente ruolo della carriera direttiva con la qualifica di cancelliere capo di pretura, in forza del decreto ministeriale 4 aprile 1973. (4-11191)

VALENSISE, TRIPODI ANTONINO E ALOI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'Amministrazione delle finanze ha ritenuto di incamerare il palazzo esistente in Reggio Calabria, viale Amendola, già sede della federazione fascista,

costruito a suo tempo dal disciolto ente edilizio di Reggio Calabria e da tale ente concesso in locazione al partito nazionale fascista, mentre il palazzo in parola dovrebbe essere restituito al comune di Reggio Calabria, subentrato all'ente edilizio, a suo tempo soppresso;

se non ritenga di suscitare una revisione dell'annosa pratica, restituendo al comune quanto di sua proprietà, in modo che il comune possa dare all'importante edificio una destinazione pubblica confacente con i bisogni della città. (4-11192)

VALENSISE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se siano stati corrisposti gli indennizzi agli ex militari già prigionieri in Germania, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, atteso che risulterebbe che molti degli aventi diritto, pur avendo inoltrato la domanda con relativa documentazione, nulla hanno ancora percepito. (4-11193)

ABBIATI DOLORES, VENTUROLI, LA BELLA E TERRAROLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della presa di posizione della Associazione titolari di farmacie della provincia di Brescia nei confronti dell'Assofarma e della Farmunione le quali, secondo un comunicato trasmesso a tutte le autorità locali e reso di pubblico dominio:

a) non si atterrebbero all'accordo stipulato tra le parti (con la mediazione del Ministero della sanità) in data 20 aprile 1973, relativo alle dilazioni di pagamento delle forniture ed all'entità dello sconto a favore delle farmacie;

b) pretenderebbero il pagamento delle forniture anticipato o con tratta a vista, suggerendo di esasperare le pressioni nei confronti degli enti mutualistici;

c) non rispetterebbero le norme di legge relative alla compilazione delle fatture;

2) se quanto denunciato dalla Associazione titolari di farmacie risponda al vero, se sia un fenomeno soltanto bresciano oppure generalizzato ed infine — accertata rapidamente la situazione — quale intervento intenda promuovere per imporre alle Federazioni dei produttori di farmaci il rispetto degli accordi stipulati e l'ottemperanza delle leggi vigenti per evitare situazioni di disagio che potrebbero determinarsi per le stesse popolazioni. (4-11194)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

ZANIBELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda emanare istruzioni agli uffici provinciali dell'IVA perché evitino di notificare agli artigiani le sanzioni per intempestività nella presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 1973. Risulta infatti evidente che il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni è da imputarsi a cause oggettivamente non dipendenti dalla volontà dei contribuenti in quanto il Ministero delle finanze rese disponibili i moduli per le dichiarazioni annuali con estremo ritardo; il decreto contenente l'approvazione dei modelli per la dichiarazione annuale dell'IVA e lo schema dei moduli per la medesima furono pubblicati in data 17 gennaio 1974 e come, ad esempio, avvenne presso l'Ufficio dell'IVA di Cremona, i moduli stessi furono disponibili soltanto negli ultimi giorni del mese di gennaio. Inoltre il Ministero delle finanze, con un comunicato ufficiale apparso sul *Sole-24 Ore* del 2 febbraio 1974, confermando la non prorogabilità dei termini, dichiarò di assumere un atteggiamento « comprensibile » nei confronti di tali ritardi tecnicamente giustificabili.

Ora, al contrario, risulta che gli uffici IVA stanno notificando sanzioni per l'intempestività delle denunce, delle quali si chiede un tempestivo intervento di annullamento.

(4-11195)

ALESSANDRINI E SERRENTINO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che numerosi esportatori attendono la restituzione dei tributi versati anticipatamente all'erario dell'IGE, relativa agli anni anteriori al 1973, e IVA, che conformemente alla legge che regola l'imposta avrebbero dovuto essere stati effettuati tempestivamente — se non ravvisi la necessità, tenuto anche conto dell'attuale critica situazione di stretta creditizia che ha duramente colpito le forze produttive del paese, di predisporre urgenti iniziative contemplanti adeguati stanziamenti con relative procedure accelerate per i rimborsi IGE ed IVA agli esportatori, al fine di fronteggiare le legittime esigenze di numerosi operatori economici ed in modo anche da mettere in grado le intendenze di finanza di procedere sollecitamente al rimborso delle industrie aventi diritto, privilegiando le piccole e medie aziende, per molte delle quali il recupero delle citate somme rappresenterebbe al momento l'unica concreta possibilità di sopravvivenza economica e l'ultimo mezzo per mantenere gli attuali livelli occupazionali.

(4-11196)

GALLONI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare con urgenza per risolvere la crisi in cui versa l'ICE e che attiene sia agli aspetti finanziari sia agli aspetti di funzionalità dell'Istituto. Tale crisi, intervenuta in un momento particolarmente delicato dell'economia del paese, mette in pericolo la presenza e la partecipazione italiana alle mostre internazionali con grave danno delle imprese esportatrici proprio in una congiuntura in cui il massimo interesse del nostro paese, ai fini del riequilibrio della bilancia dei pagamenti, è proprio quello di incrementare nella misura più alta possibile la promozione delle esportazioni.

In particolare, l'interrogante desidera sapere come il Governo ritiene di procedere anche alle modifiche strutturali dell'Istituto rese necessarie per assicurare l'adeguata autonomia e snellezza ed efficacia di funzionamento attraverso la migliore e più razionale utilizzazione dell'intero personale. (4-11197)

PICCIOTTO, TEDESCHI, CHIARANTE, RAICICH, GIANNANTONI, VITALI, MASULLO, FINELLI, VAGLI ROSALIA, PELLEGATTA MARIA AGOSTINA E TESSARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno dare nuove e tempestive direttive a modifica della nota n. 7265 del 26 luglio 1974, con la quale si danno direttive ai provveditori agli studi di non approvare nomine di insegnanti elementari per scuole materne non statali, sostenendo, in contrasto con l'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, e richiamandosi all'articolo 39 del testo unico 1928, n. 577, che esse non hanno titolo specifico. La citata nota ammette la deroga « soltanto se nel comune sede della scuola materna non statale non ci sono aspiranti forniti del suindicato titolo specifico ».

Gli interroganti si permettono di rilevare:

1) che la legge fondamentale n. 444, in quanto regola nella sua articolazione tutta la materia relativa alle scuole materne statali e non statali (articolo 25) e proprio in merito ai problemi del personale è estremamente precisa, evidentemente, quando afferma con l'articolo 9 che il titolo specifico è quello rilasciato da scuole magistrali o istituti magistrali, ha inteso dettare una norma generale, eliminando o superando implicitamente ogni norma precedente;

2) che pertanto non può farsi richiamo al testo unico 1928, articolo 39, che non introduceva una norma particolare per le scuole

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

private, in quanto allora non esisteva alcuna scuola materna statale.

Premesso questo, gli interroganti chiedono di sapere se si renda conto dell'assurda situazione che si verrebbe a creare:

a) in primo luogo affermando che un titolo specifico per lo Stato non lo è per un ente privato;

b) in secondo luogo affidando al caso (presenza o meno nel comune sede della scuola materna non statale di insegnanti sfornite di titolo specifico) la possibilità di poter avere la nomina;

c) infine creando una diversa e contrastante situazione giuridica, che cioè insegnanti elementari, pur fornite di titolo specifico in base alla legge del 18 marzo 1968 e pur inserite nelle graduatorie provinciali per incarico in scuole materne statali, sono escluse dalla possibilità di nomina in scuole non statali, mentre le insegnanti di scuole non statali, avendo il riconoscimento del servizio sinora prestato ai fini della collocazione nella graduatoria provinciale, possono essere avvantaggiate ai fini della nomina in scuole statali, ma sono escluse da quelle non statali, se il loro titolo non è quello rilasciato da scuole magistrali.

Per sapere infine se non si renda conto che gli enti gestori di scuole materne non statali, forti della norma di legge, non possono accettare le direttive di una circolare e che pertanto occorre subito rimediare con nuove direttive. (4-11198)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere cosa osti alla definizione della pratica di pensione di reversibilità a favore di Ruggieri Lucrezia, residente a Martina Franca (Taranto), via Giovanni Battista Vico, 13, vedova del professore Vincenzo Caprioli, nato a Bisceglie (Bari) il 9 marzo 1906 e deceduto sin dal 19 dicembre 1972.

Tale pratica è stata istruita e spedita al Ministero del tesoro, divisione terza, sezione prima, sin dal 27 marzo 1973 con raccomandata n. 1052, ad opera del Provveditorato degli studi di Taranto. (4-11199)

FRACANZANI E ZANINI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti ed iniziative adeguate intendano con tutta urgenza adottare per garantire agli assistiti ENPAS delle province di Bolzano, Piacenza, Ravenna,

Venezia, Vicenza, e delle città di Ancona, Ferrara, Udine e Verona, l'assistenza diretta medico-generica.

Infatti nelle su citate province e città a tutt'oggi non è stata attuata l'assistenza diretta medico-generica per l'inconcepibile opposizione dei locali ordini dei medici, malgrado le prescrizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 (che ha riconosciuto con decorrenza 1° luglio 1972 alle categorie statali: lavoratori in servizio, pensionati e relativi familiari) il diritto all'assistenza malattie in forma « diretta » in alternativa al tradizionale sistema « indiretto » cosiddetto « a rimborso », malgrado ancora la convenzione nazionale 16 novembre 1972 tra l'ENPAS e la FNOM per la assistenza diretta medico-generica ambulatoriale e domiciliare in esecuzione alla predetta legge, e ancora malgrado l'accordo aggiuntivo intervenuto fra l'ENPAS e la FNOM concluso con la mediazione del Ministro del lavoro e previdenza sociale nel marzo 1974, malgrado infine quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 8 della recente legge n. 386 del 17 agosto 1974.

Le inique conseguenze per gli statali residenti nelle citate località sono evidentemente molto pesanti. Si ha inoltre un trattamento sperequato per i medesimi rispetto agli appartenenti alla stessa categoria residenti nelle altre province. (4-11200)

DI MARINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è vero che in occasione dello svolgimento del Festival dell'Unità a Battipaglia nei giorni 21 e 22 settembre 1974, il comando del III reggimento fanteria corazzata di stanza a Persano (Salerno) ha promosso apposite adunate della truppa per ammonire i soldati a non partecipare in alcun modo al Festival, nemmeno assistendo agli spettacoli di arte varia;

se è vero che sono state istituite numerose ronde per impedire che i militari si avvicinasero anche soltanto ai giardini dove il Festival aveva luogo e in base a quali leggi, regolamenti e direttive si fondano tali assurde proibizioni. (4-11201)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere che cosa intendano fare perché nel comune di Morfasso sia proceduto all'immediata e integrale revisione dell'acquedotto e ad un accurato con-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

trollo dello stesso onde verificarne le capacità di soddisfare l'attuale esigenza della popolazione.

Che cosa intendano fare per rendere efficiente ed efficace il servizio di medico condotto, attualmente senza titolare; e per risolvere i problemi derivanti dall'attuale disservizio farmaceutico.

Che cosa intendano fare perché siano assicurati i più importanti servizi pubblici, assolutamente irrinunciabili per i cittadini di quel borgo montano. (4-11202)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per conoscere le ragioni per le quali non è stata ancora presentata la relazione sullo stato della pubblica amministrazione per l'anno 1973, che, ai sensi dell'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 luglio 1974.

(3-02752) « CARUSO, VETERE, FRACCHIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza che a Taranto, strumentalizzando una manifestazione sindacale di sciopero deciso dalla CISNAL-Amad per mancato pagamento di stipendi, forze extraparlamentari di estrema sinistra, dopo avere ferito gravemente un aderente alla CISNAL, hanno occupato il palazzo di Città esponendo da una finestra la bandiera rossa e rivolgendo pesanti insulti al comando di polizia.

« Per conoscere anche se è stato in esecuzione di precise direttive politiche che le forze di polizia, pur presenti, non hanno ritenuto di intervenire per stroncare sul nascere i gravi reati che si consumavano.

« Per conoscere infine il pensiero del Ministro sul colore e appartenenza politica dei responsabili dei gravi episodi denunciati.

(3-02753) « SPONZIELLO, MANCO »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro, delle finanze e delle poste e telecomunicazioni, per sapere se il decreto

del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che ha elevato le tangenti di compenso del cottimo ai suoi dipendenti, in relazione dell'attività prevista per l'accettazione del pagamento delle imposte *una tantum* sui veicoli, sia in linea con l'attuale momento di austerità e di rigorismo amministrativo e contabile tante volte annunciato e confermato dai ministri interessati e dal Governo nella sua globalità.

« Per sapere, infine, a qual titolo tale elargizione straordinaria sia stata concessa posto che non è prevista nessuna dilatazione della normale attività e degli orari di lavoro, in relazione a quanto sopradescritto.

(3-02754) « BORROMEO D'ADDA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere — in relazione alla ondata di delinquenza comune senza precedenti abbattutasi da alcuni anni a questa parte sulla Calabria e che si è manifestata e si manifesta attraverso sequestri di persona che hanno raggiunto dal 1972 il numero di 14, nonché attraverso numerosissimi attentati con finalità estorsive ai danni di professionisti e di piccoli operatori economici, attentati ai danni delle forze dell'ordine (esplosione nella caserma dei carabinieri di Polistena), rapine, furti, ecc. —:

quale sia attualmente il numero dei latitanti che, nell'ambito della regione, si sottraggono all'esecuzione di ordini o mandati di cattura o di ordini di carcerazione;

quale sia il numero delle persone sottoposte a misure di prevenzione, sempre nell'ambito della regione, negli anni 1972, 1973 e 1974;

se siano ritenuti sufficienti gli attuali organici delle stazioni dei carabinieri, delle compagnie speciali, dei commissariati di pubblica sicurezza ed i mezzi di cui dispongono;

se non si ritenga indispensabile, di fronte alle nuove caratteristiche organizzative del crimine, disporre che tutti i procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione siano corredati, attraverso intese tra organi di pubblica sicurezza ed organi e comandi dei carabinieri e della guardia di finanza, di complete ed approfondite indagini ed accertamenti di carattere patrimoniale e tributario;

se, in ogni caso, non si ritenga opportuno disporre, previ adeguati rafforzamenti degli organici, che la guardia di finanza compia con urgenza in tutta la regione rigorosi

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1974

accertamenti nei confronti di coloro che, per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento, accertamenti possibili in una regione nella quale la quasi totalità della popolazione conduce un tenore di vita di assoluta modestia, condizionato dai modestissimi redditi *pro capite*: gli stessi accertamenti, se positivi, potrebbero sostanziare i procedimenti per le misure di prevenzione con circostanze oggettive, oltre che scoraggiare molte scandalose impunità che non poco concorrono a creare l'ambiente di acquiescenza, di timore e di rassegnazione, sempre più favorevole alla consumazione di attività criminose;

quali provvedimenti si intendano adottare per rafforzare il prestigio delle forze dell'ordine e per migliorarne le qualità professionali in relazione alle difficoltà del loro compito;

quali siano le ragioni per cui i responsabili locali delle forze dell'ordine non promuovono, nelle forme dovute (stampa, conferenze, contatti con associazioni di categoria, consultazioni dei rappresentanti politici ad ogni livello) collegamenti che tentino di mobilitare la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica regionale aliena dal crimine e da ogni forma di omertà, tentativi che, oltre ad avvicinare la popolazione al lavoro delle forze dell'ordine, potrebbero concorrere a determinare lo isolamento e la individuazione di quelle forze politiche e sindacali che, con i loro silenzi, dimostrano, fino ad ora, di non tener conto dell'intollerabile pregiudizio che allo sviluppo della Calabria deriva dalla dilagante criminalità.

(3-02755) « VALENSISE, TRIPODI ANTONINO, ALOI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle finanze e della marina mercantile, per sapere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere per imporre alla SIOT (Società Italiana Oleodotto Transalpino) il rispetto della legge 16 aprile 1974, n. 117 che ha convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima; gli interroganti sottolineano che, con la legge in parola, e con il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1974, lo Stato italiano ha inteso adeguare la propria normativa

a quanto richiesto dalla Comunità economica europea nella materia in questione;

la SIOT, che gestisce il *terminal* dell'oleodotto Trieste - Ingolstadt e Trieste - Vienna, ha ritenuto che il provvedimento non corrisponda né alle norme comunitarie né a quelle nazionali ed ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto-legge sia presso il tribunale regionale amministrativo di Roma - che ha concesso assai sollecitamente la sospensiva - sia presso il tribunale ordinario di Trieste;

a quanto risulta agli interroganti il provvedimento non è stato impugnato da nessun altro operatore del porto di Trieste né da altra società ricevatrice o vettrice di olii minerali che opera in Italia;

risulta invece agli interroganti che la SIOT ha beneficiato di numerose agevolazioni per l'impianto nel porto di Trieste quali ad esempio:

a) la creazione di un canale di accesso al *terminal* con un investimento del " Fondo Trieste " di 400 milioni nel 1965;

b) l'esonero di corrispondere la tassa di cui all'articolo 27 della legge n. 82 del 1963 e di quella prevista dall'articolo 35 della citata legge specificatamente per il porto di Trieste;

c) la corresponsione provvisoria - in attesa del contratto di concessione per le aree demaniali marittime di un canone annuo di lire 6 milioni soltanto (pari al costo medio di 10 lire mensili al metro quadrato);

d) i benefici per i depositi siti nella area dell'Ente zona industriale di Trieste dovuti per effetto del decreto ministeriale 30 aprile 1969;

a maggior chiarimento gli interroganti fanno presente che, a fronte di uno sbarco di oltre 161 milioni di tonnellate di greggio, a tutt'oggi la SIOT ha versato per canoni demaniali meno di 50 milioni di lire;

che al porto petroli di Multedo Genova viene imposto il pagamento di una tassa di lire 81 per tonnellata per l'uso degli impianti cui si aggiunge ora la nuova tassa stabilita dalla legge 16 aprile 1974, n. 117;

che la sola corresponsione di tale tassa avrebbe comportato per la SIOT una spesa di 13 miliardi, se il terminale fosse stato di proprietà dell'Ente porto di Trieste (mentre il costo complessivo dichiarato dell'investimento della SIOT per il pontile è stato di 4 miliardi e mezzo); che rilevanti sono gli impegni economici e finanziari dell'Ente porto per le operazioni di controllo e pulizia degli specchi acquei richiesti dall'attività in parola; che dalla relazione del Consiglio di ammini-

strazione sul bilancio 31 dicembre 1973 risulta che la SIOT ha conseguito un utile lordo di 10 miliardi e mezzo, per cui appaiono palesemente infondati sia i timori di fallimento espressi che i danni gravi ed irreparabili invocati;

sulla base di tali considerazioni gli interroganti chiedono di sapere quali concrete iniziative siano state adottate per far valere, sul piano amministrativo e giudiziario, il diritto delle Amministrazioni dello Stato interessate;

a far rispettare la legge in vigore derivante dal decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 13 marzo 1974, successivamente discusso e approvato nelle forme ed entro i termini costituzionalmente previsti dalle assemblee della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per la conversione del disegno di legge a tal fine presentato dai ministri Preti (Trasporti), Pieraccini (Marina mercantile), La Malfa (Tesoro), Colombo (Finanze) e Giolitti (Bilancio);

ed infine se è stato valutato il grave danno derivante dal mancato pagamento della tassa da parte della SIOT all'Ente autonomo del porto di Trieste e che potrebbe derivare a tutti gli scali italiani, qualora simili atteggiamenti di inadempienza di fronte alla legge dovessero moltiplicarsi.

(3-02756) « BELCI, BRESSANI, MAROCCO, MARZOTTO CAOTORTA, FIORET, LOMBARDI GIOVANNI ENRICO, BERLOFFA, ZAMBERLETTI, DE MEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere che cosa intenda fare per stroncare sul nascere la violenza e le apprensioni che elementi di sinistra hanno effettuato negli ultimi giorni in danno di quattro giovani anticomunisti;

per sapere che cosa sia stato fatto per assicurare alla giustizia i responsabili degli indicati premeditati atti di violenza.

(3-02757) « TASSI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere le cause che hanno provocato la morte per causa di servizio del militare di leva De Judicibus Salvatore, classe 1948, in forza presso il CAR di Trapani dal 20 agosto 1974.

« È noto che il giovane militare dopo solo 48 ore circa di servizio presso il 60° batta-

glione fanteria Calabria del CAR di Trapani, nonostante avesse dichiarato di sentirsi male fu niente affatto considerato e non ebbe alcuna assistenza e fu indotto, dolorante, a fare le esercitazioni nelle giornate di martedì e mercoledì successivo e solo alle ore 7 del mattino di giovedì 22 agosto fu portato nell'infermeria per essere, poi, verso le ore 17,45 ricoverato nell'ospedale generale provinciale "S. Antonio Abate" della stessa città, ove morì per "pneumotorace spontaneo destro con collasso circolatorio".

« Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere come e perché il giovane De Judicibus, che era di salute malferma in quanto già malato di pneumotorace fin dalla primavera del 1973, fu riconosciuto idoneo per il corso allievi ufficiali dalla Commissione medica sanitaria dell'ospedale militare di Caserta nel novembre 1973.

(3-02758) « VETRANO, D'AURIA, ANGELINI, SANDOMENICO, BIAMONTE, CIRILLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per sapere - preso atto delle dichiarazioni date in esclusiva a *Il Globo* del 14 settembre 1974 dal Ministro e delle precisazioni attribuite dallo stesso giornale ad "ambienti vicini alla programmazione" -:

1) sulla base di quali elementi di informazione "si tende a ritenere inesistente un nuovo superazionista Montedison";

2) sulla base di quali informazioni si ritiene invece fondata l'ipotesi che "in vista della ricostituzione del sindacato di controllo, siano in corso manovre da parte dei gruppi privati che già hanno sindacato le loro azioni Montedison per l'acquisizione di un diverso peso all'interno del sindacato stesso";

3) se le informazioni che il Ministro del bilancio ha ricevuto dall'ingegner Cappon, direttore generale dell'IMI e presidente del sindacato azionario della Montedison, "consentono di stabilire se tra i gruppi che starebbero tentando l'acquisto di un diverso peso all'interno del sindacato azionario della Montedison, siano o meno comprese anche le fiduciarie 'Nicofico' ed 'Euramerica', che con i loro 58 milioni di azioni rappresentano la componente più rilevante dell'azionariato privato e dietro cui si è sempre sospettato si celasse l'ingegner Rovelli";

4) sulla base di quali informazioni negli ambienti della programmazione si esclu-

de che il " giro " di acquisti di azioni Montedison di cui ha dato notizia il giornale *Il Fiorino* sia nettamente inferiore ai cento milioni;

5) per quali motivi negli ambienti della programmazione si ritiene che " sia in vista la ricostituzione del sindacato di controllo della Montedison ", quando sino ad oggi si è detto che il sindacato stesso era stato costituito con validità triennale e cioè fino all'aprile del 1976.

6) se sia stato eventualmente il direttore generale dell'IMI nel colloquio con il Ministro " a prospettare l'ipotesi, l'idea o il progetto della ricostituzione del sindacato azionario prima della scadenza normale e con quali modifiche nel peso relativo dei gruppi partecipanti ".

(3-02759)

« CARENINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere i provvedimenti che intendono adottare in seguito al nubifragio e

alla grandinata che hanno colpito il 24 settembre 1974 varie zone della provincia di Benevento, e in particolare i comuni di Montesarchio, Forchia, Airola e Arpaia, causando crolli parziali di abitazioni e gravi danni all'agricoltura, tra i quali rilevanti quelli alla produzione della frutta, del pomodoro e, per la residua parte che non era stata raccolta, del tabacco, e a strade ed altre opere pubbliche.

« L'interrogante chiede altresì di sapere quali misure intendono predisporre per un rapido accertamento e tempestivo indennizzo dei danni, tenendo presente che molte famiglie contadine che hanno perduto il prodotto di un anno di lavoro non hanno mezzi per il sostentamento e per far fronte ai costi necessari per la ripresa della produzione, e quali interventi intendono disporre per la esecuzione delle opere necessarie per la regolamentazione delle acque e per la difesa del suolo nelle zone colpite e in tutta la provincia.

(3-02760)

« CIRILLO ».